



**Università
di Genova**

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE

**PROFILI PENALI DELL'EUTANASIA ALLA LUCE DELLE
RECENTI APERTURE GIURISPRUDENZIALI**

RELATORE: CHIAR.MO PROF. PAOLO PISA

CANDIDATO: EDOARDO FERA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

Introduzione 1

CAPITOLO I

EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO, CURE PALLIATIVE E SEDAZIONE PALLIATIVA, SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI; GLI ARTICOLI 579 E 580 C.P. E CENNI ALL'ARTICOLO 8 CEDU; I CASI WELBY, ENGLARO E TRENTINI; IL CELEBRE CASO CAPPATO CON CENNI AD ALTRE CASISTICHE SIMILARI AVENTI ANCH'ESSE COME PROTAGONISTA CAPPATO

1. Eutanasia attiva, suicidio assistito, cure palliative, sedazione palliativa, eutanasia passiva e sospensione dei trattamenti, l'articolo 32 della Costituzione e cenni alla legge n. 219/2017. 4
- 1.1. Eutanasia(attiva). 4
- 1.2. Suicidio assistito. 4
- 1.3. Cure palliative e sedazione palliativa. 5

1.4. Differenze tra eutanasia, suicidio assistito e sedazione palliativa.	7
1.5. Eutanasia passiva e sospensione dei trattamenti, l'articolo 32 della Costituzione e richiamo alla legge n. 219/2017.	7
2. Il supporto normativo, gli articoli 579 e 580 c.p. e cenni all'articolo 8 CEDU.	9
3. Richiamo ai casi Welby, Englaro e Trentini, Il caso Cappato, conseguenze della sentenza n. 242/2019 sull'articolo 580 c.p., cenni a recenti casistiche aventi come protagonista Cappato.	11
3.1. Richiamo ai casi Welby, Englaro e Trentini.	11
3.1.1 Il "Caso Welby".	11
3.1.2 Il "Caso Englaro" e "Trentini".	13
3.2. I fatti inerenti alla vicenda Cappato.	15
3.3. Le vicende giudiziali.	16
3.4. Marco Cappato e la sua battaglia: cenni ad altre vicende consequenziali a quella riguardante Fabiano Antoniani.	19

CAPITOLO II

PROPOSTA DI REFERENDUM RIGUARDO L'EUTANASIA; DISAMINA DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SUA MANCATA APPROVAZIONE; IL "CASO MARIO"

1. Referendum "Eutanasia legale" proposto dalla Associazione "Luca Coscioni". 22
2. Esito del Referendum e conseguenti reazioni da parte dei promotori. 24
3. Il "caso Mario". 27

CAPITOLO III

IL "CASO MARIO" AGLI OCCHI DELL'ITALIA E DEL MONDO; EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE, PROSPETTIVE LEGISLATIVE TRA VECCHIE E NUOVE RESISTENZE

1. Il "caso Mario" agli occhi dell'Italia e del mondo. 34

2. Evoluzione giurisprudenziale, prospettive legislative tra
vecchie e nuove resistenze. 35

Conclusioni 43

Bibliografia 47

Sitografia 50

Giurisprudenza 51

INTRODUZIONE

Proverò, tramite il presente elaborato, a fornire il mio modesto contributo in merito ad una vicenda divenuta di notevole attualità ma che per troppo tempo, almeno in Italia, è stata colpevolmente trascurata: l'eutanasia.

Nei secoli, menti straordinarie ed illustri filosofi si sono occupati del fenomeno della morte e di come affrontarla per imparare a vivere.

“È debole e vile chi si dà la morte per paura del dolore, è insensato chi vive per soffrire”
(*1)

Gli aspetti etici e morali, i tormenti del corpo e le ferite dell'anima imporrebbero che il Legislatore e la classe politica in generale affrontassero la problematica con grande tempestività, tenendo conto anche di quanto è già stato fatto in altre Nazioni.

Si può infatti osservare come molti Paesi abbiano anni fa intrapreso un percorso di apertura in relazione a tale tematica.

I primi a legalizzare l'eutanasia diretta ed il suicidio assistito sono stati i Paesi Bassi mediante una legge approvata nel 2002.

Il Belgio ha legalizzato l'eutanasia nel 2003 (estendendola ai minori nel 2016), il Lussemburgo nel 2009.

In Spagna sono stati depenalizzati suicidio assistito ed eutanasia passiva nel 1995, quella attiva nel 2021.

In Svizzera, come avrò modo di approfondire in seguito, trattando del caso di **Dj Fabo**, sono consentiti eutanasia attiva, passiva e suicidio assistito.

In Francia è stata introdotta nel 2005 con la Legge Leonetti l'eutanasia passiva e, nel 2019, a seguito di una lunga battaglia legale, i medici hanno deciso di sospendere le cure che tenevano in vita Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo, morto l'11 luglio dello stesso anno.

In Portogallo vi è il divieto di eutanasia attiva e passiva, ma ad un comitato etico è concesso, in casi disperati, di interrompere i trattamenti più invasivi.

In Danimarca e Norvegia è illegale ogni tipologia di eutanasia, mentre la Finlandia prevede l'eutanasia passiva; in Svezia è tollerato unicamente il suicidio assistito.

Quanto al resto del mondo, la Colombia ha legalizzato l'eutanasia nel 2015, la Nuova Zelanda nel 2016 e, nel novembre 2021, ha introdotto una legge che regola l'eutanasia.

Negli Stati Uniti, mediante leggi promulgate tra il 1997 ed il 2019, eutanasia e suicidio assistito sono divenuti legali in Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, DC, Hawaii, Maine e New Jersey. (*2)

Procederò quindi, considerata la complessità della materia, ad evidenziare i caratteri distintivi di eutanasia, suicidio assistito, cure palliative, sedazione profonda e sospensione dei trattamenti sanitari, focalizzando l'attenzione sugli articoli **579** e **580** del **Codice penale**.

Imprescindibile è il riferimento alla tristemente nota vicenda del cosiddetto "**Caso Cappato**" che, tramite la sentenza manipolativa additiva **n. 242/2019** della Corte costituzionale, ha dato il via alla modifica di una parte dell'articolo **580** del **Codice penale**, risultando di fondamentale importanza per i casi successivi.

Farò poi riferimento ai passaggi, almeno quelli più significativi, inerenti alla proposta del cosiddetto "**Referendum Eutanasia Legale**" ad opera della associazione "**Luca Coscioni**" ed alle motivazioni, analizzando anche fattori etici, politici e sociali della cultura italiana che hanno portato la Consulta, il 15/02/2022, a respingere tale quesito referendario mediante la sentenza **n. 50/2022**. (*3)

Punto focale della presente tesi di laurea è il cosiddetto "**Caso Mario**", che non può non richiamare alla mente altre vicende di "*fine vita*" di cui molto si è discusso, riguardanti, tra gli altri, **Piergiorgio Welby**, **Eluana Englaro** e **Davide Trentini** delle quali, nel prosieguo, farò un breve cenno.

Essi hanno come elementi comuni la dignità della persona ed i suoi diritti fondamentali (alla libertà, all'uguaglianza, alla salute), il valore della vita e della sua integrità, le scelte giuridiche fatte proprie dalle politiche pubbliche ed ancora il consenso informato e consapevole del malato, da cui però scaturiscono differenze circa le modalità con cui esso viene espresso in modo consapevole dal paziente capace di intendere e di volere (**Welby**) o, di contro, un consenso anticipato o presunto del paziente non più in grado di manifestare la sua volontà (**Englaro**). (*4)

Ciò doverosamente precisato, il caso di cui al presente lavoro costituisce un vero e proprio precedente giurisprudenziale nonché il primo esempio di applicazione del nuovo articolo **580** del **Codice penale** così come modificato dalla citata sentenza **n. 242/2019** della Corte costituzionale. (*5)

Quello di Federico Carboni (la cui identità è stata svelata solo *post mortem* e che, per ragioni di privacy, aveva scelto il nome di fantasia "**Mario**") costituisce il primo caso di suicidio assistito nel nostro Paese.

Egli, dopo una prolungata serie di battaglie legali, all'età di 44 anni ha avuto il consenso di porre fine alla sua esistenza e, alle 11:07 del 17 giugno 2022, è deceduto.

Con una serie di riflessioni supportate dalla giurisprudenza, che ancora oggi è il mezzo più idoneo per sopperire all'assenza di un supporto normativo, intendo analizzare il percorso venturo dell'eutanasia e l'apporto che si presume possa fornire in tal senso il "**Caso Mario**", destinato ad essere un vero e proprio spartiacque.

*1. Seneca - Lettere a Lucilio.

*2. "Questioni sul fine vita: eutanasia legale e suicidio assistito" - Dossier, settembre 2021. Pagg. 21-22.

*3. Sentenza 50/2022-Giudizio sull'ammissibilità dei Referendum-Presidente: Amato, Redattore: Modugno.

*4. <https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/rassegna-stampa/welby-englaro-due-casi>

*5. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

CAPITOLO I

EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO, CURE PALLIATIVE E SEDAZIONE PALLIATIVA, EUTANASIA PASSIVA E SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI; GLI ARTICOLI 579 E 580 C.P.; IL CELEBRE CASO CAPPATO CON CENNI AD ALTRE RECENTI CASISTICHE SIMILARI AVENTI ANCH'ESSE COME PROTAGONISTA CAPPATO.

1. EUTANASIA ATTIVA, SUICIDIO ASSISTITO, CURE PALLIATIVE E SEDAZIONE PALLIATIVA, EUTANASIA PASSIVA E SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI, L'ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE E CENNI ALLA LEGGE n. 219/2017

È innanzitutto necessario specificare il significato di alcuni termini di fondamentale importanza per la stesura di tale elaborato, che nel linguaggio comune vengono spesso utilizzati indistintamente, non tenendo conto delle sottili ed allo stesso tempo sostanziali differenze che intercorrono tra questi.

1.1. EUTANASIA (ATTIVA)

Con il termine “*eutanasia*”, derivante dal greco *euthanathos* (letteralmente traducibile con l'espressione “una buona morte”, ovvero una morte priva di sofferenza), si intende “*l'atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che ne faccia esplicita richiesta*”.

La Federazione Cure Palliative, con una terminologia simile ma ancora più esplicita, la definisce come “*l'uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la volontà di morire*”.

Un percorso che consente alla persona di effettuare una scelta libera e consapevole è quindi condizione imprescindibile per poter chiedere l'eutanasia, laddove essa è consentita.

1.2. SUICIDIO ASSISTITO

Il suicidio assistito è caratterizzato dal comportamento attivo della persona sul punto di morire.

Esso è identificato come l'atto di terminare la propria vita mediante l'autosomministrazione di dosi di farmaci in quantità tali da divenire letali, con l'assistenza di un medico (in questo caso si tratta di suicidio medicalmente assistito) o di un altro soggetto che mette a disposizione le sostanze necessarie affinché avvenga ciò.

L'operato del medico giunge sino alla prescrizione o, al più, alla fornitura del farmaco. Il paziente, in totale libertà, decide quando porre fine alla sua vita.

Eutanasia e suicidio assistito presuppongono la volontarietà della richiesta da parte della persona in questione, nonché quella riguardante il suo esito ma, come precedentemente affermato, l'eutanasia non richiede che la persona si autosomministri il farmaco letale mentre il suicidio assistito sì.

Ancora, l'eutanasia prevede un'azione diretta da parte di un medico nella somministrazione del farmaco mentre nell'ambito del suicidio assistito, come detto, rileva che questo sia preventivamente preparato per poi essere assunto da colui che intende usufruirne.

In ambo i casi tali richieste di assunzioni di farmaci sono valutate da commissioni di esperti e sottoposte al parere di medici differenti da coloro che hanno in cura il paziente.

Sia l'eutanasia quanto il suicidio assistito sono consentiti solo in alcuni paesi (l'Italia non è tra questi), previo il rispetto di inderogabili condizioni quali l'analisi delle condizioni cliniche del paziente e della compromissione della qualità della vita, nel rispetto della sua piena libertà decisionale.

1.3. CURE PALLIATIVE E SEDAZIONE PALLIATIVA

Per cure palliative si intende *“l'insieme degli interventi terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una rapida evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici...”*.

L'obiettivo delle cure palliative è di riuscire a rendere il più sostenibili possibile i sintomi che possono venire in rilievo nella fase terminale di irreversibili malattie.

In queste fasi oltre che problemi fisici, possono venire in rilievo quelli mentali, ed il compito delle cure palliative è inoltre quello di fornire un supporto psicologico sia alla persona malata che al suo nucleo familiare; esse possono essere realizzate a domicilio oppure in ospedale in apposite strutture di ricovero chiamate *“hospice”*.

Rientra nell'ambito delle cure palliative la sedazione palliativa. Essa consiste, mediante l'uso di farmaci, nella volontaria riduzione da parte del paziente della vigilanza per reprimere in tutto o in parte la sofferenza. Tale atto terapeutico si effettua solo nei confronti di malati inguaribili dopo avere avuto prova dell'inefficacia, caso per caso, di tutte le terapie precedentemente prescritte. L'obiettivo è il controllo dei sintomi divenuti refrattari e non diversamente gestibili.

“Il sintomo refrattario è un sintomo che non è controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, praticato da un esperto e che non comprometta uno stato di coscienza”.

Questa è la definizione che dà di sintomo refrattario la Società italiana di Cure Palliative.

La sedazione palliativa può effettuarsi con differenti gradi di intensità.

Pertanto, la somministrazione di questa può essere:

- moderata/superficiale, quando non produce l'effetto di fare venire meno totalmente la coscienza;
- profonda, quando ha lo scopo di fare venire completamente meno ---la coscienza;
- temporanea, quando essa è somministrata per un periodo di tempo limitato;
- intermittente, quando è effettuata in alternanza con una valutazione operata in base alla modificazione delle circostanze;
- continua, quando si protrae fino al decesso del paziente. (*1)

L'articolo 2 della **Legge n. 219/2017** recita:

“il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore...”. (*2)

Si può evincere da questo che il medico in questione, laddove si manifesti uno sconcertante quadro clinico del paziente, deve evitare l'ostinazione della somministrazione di cure vane.

Può fare pertanto ricorso, per alleviare le sofferenze del paziente, alla sedazione palliativa associata alla terapia del dolore.

*1. “Profili giuridici dell’eutanasia” - Dott. Antonio Giacalone, Capitolo III, pagg. 21-42.

*2. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>.

1.4. DIFFERENZE TRA EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO E SEDAZIONE PALLIATIVA

Eutanasia, suicidio assistito e sedazione palliativa presentano alcune sostanziali differenze.

In primo luogo, nell’eutanasia e nel suicidio assistito si utilizzano alte dosi di barbiturici; nella sedazione palliativa si usano prevalentemente benzodiazepine e neurolettici, solitamente in associazione ad oppioidi.

La seconda differenza attiene al tempo che intercorre tra la somministrazione del farmaco e il momento in cui si verifica il decesso della persona che lo assume. Sono necessari pochi minuti nell’eutanasia, non più di mezz’ora nel suicidio assistito ed alcuni giorni in caso di sedazione palliativa.

La terza ed ultima differenza concerne l’intenzione. Nell’eutanasia e nel suicidio assistito essa mira a fare cessare la propria esistenza, mentre nella sedazione palliativa a far sì che vi sia una diminuzione delle sofferenze, in modo che esse possano divenire “*sopportabili*” per il paziente.

1.5. EUTANASIA PASSIVA E SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI, L’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE E RICHIAMO ALLA LEGGE n. 219/2017

Nonostante vengano erroneamente assimilate, la sospensione dei trattamenti è differente dall’eutanasia passiva.

Con l’espressione eutanasia passiva si fa riferimento alla sospensione delle cure o allo spegnimento dei macchinari che alimentano il corpo del paziente malato, a differenza dell’eutanasia attiva che, come ho avuto modo di evidenziare, consiste nell’assunzione di un farmaco che abbia l’effetto di fare cessare l’esistenza della persona. (*1)

La sospensione dei trattamenti, invece, consiste nella libertà di decidere di rifiutare un trattamento sanitario. Questo è consentito in tutti i paesi europei a differenza della rinuncia attiva alla propria vita.

Tale caposaldo del principio della libertà di autodeterminazione, di cui ogni uomo è titolare, è previsto dall'**articolo 32 della Costituzione**, nel quale è dato leggere:

” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. (*2)

Il Costituente riconosce il diritto alla salute tra quelli fondamentali, nella sua accezione individuale oltre che collettiva.

È l'unico diritto che, oltre a presentare la caratteristica di essere *“fondamentale”*, presenta quella di essere *“inviolabile”*.

Esso fa riferimento sia all'integrità fisica che a quella psichica. Prevede sia la possibilità di potere essere sottoposto ad interventi medici di prevenzione e di cura, sia il diritto di potere svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente salubre.

Il sistema delle cure gratuite non è garantito a tutti, bensì alle sole persone indigenti.

Il suddetto secondo comma prevede la libertà di autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario. Quest'ultimo non può essere imposto se non nei casi di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) ed al medico non è consentito sindacare circa la eventuale volontà da parte del paziente di non volersi sottoporre a cure, anche qualora queste fossero salvavita. Questo è quanto è previsto dall'art. 1, commi 5 e 6 della **L. 219/2017**.

Nello specifico, ai sensi del comma 5:

“Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento”.

Ed ancora, il comma 6 recita:

“Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”. (*3) (*4) (*5) (*6)

Per concludere, il corollario naturale della libertà di autodeterminazione è costituito dal cosiddetto *“consenso informato”*, presupposto imprescindibile di ogni tipo di trattamento sanitario e della sua liceità.

*1. “Profili giuridici dell’eutanasia” - Dott. Antonio Giacalone, Capitolo III, pagg. 21-42.

*2. <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-ii-rapporti-etico-sociali#:~:text=32.,non%20per%20disposizione%20di%20legge.>

*3. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>

*4. “Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale nel caso Cappato” di Pasquale Fimiani-Pagg. 1-18.

*5. Giurisprudenza penale; Fascicolo 2019, bis; “Questioni di fine vita”; Pagg.-15-185.

*6. “Diritto a morire: artt. 579 e 580 Codice penale e Legge n. 219/2017. Necessità di riforma alla luce del nuovo consenso informato e dell’esclusione da responsabilità penale dei soli medici.” di Veronica Rossetto.

2. IL SUPPORTO NORMATIVO, GLI ARTICOLI 579 E 580 C.P. E CENNI ALL’ARTICOLO 8 CEDU

In Italia, per come già evidenziato, non è allo stato consentito il ricorso all’eutanasia.

La pratica di essa costituisce reato alla stregua di quanto previsto dall’articolo **575 del Codice penale**, recante la disciplina dell’omicidio volontario. Nel caso invece in cui si riesca a dimostrare il consenso ricevuto dal paziente vi è in ogni caso reato, ma ai sensi degli articoli **579 e 580 del Codice penale**.

In particolare, all’articolo **579 c.p.** (omicidio del consenziente), è dato leggere:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Non si applicano le aggravanti di cui all’art. 61... omissis”.

Si badi che il consenso deve essere *“personale ed effettivo, serio, esplicito e non equivoco”* affinché sussista tale ipotesi di reato. (*1)

Il legislatore ha voluto garantire minor offensività a tale reato mediante la mancata applicazione delle aggravanti di cui all’art. 61, norma che ha lo scopo di tutelare il bene della vita, vista la sua totale indisponibilità, anche contro la volontà del titolare dello stesso.

L’articolo **580 c.p.** (istigazione o aiuto al suicidio) prevede che:

“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni...omissis”. (*1)

La *ratio* di tale norma è la punizione delle condotte di istigazione e aiuto al suicidio sulla base, al pari dell'articolo **579 c.p.** precedentemente citato, dell'indisponibilità del bene vita, che viene tutelato, anche in questo caso, contro la volontà del titolare.

“Il soggetto istigatore deve avere agito con la volontà, seppur minima, di rafforzare o determinare il proposito suicida, non potendosi punire una condotta involontaria o non sorretta da effettiva consapevolezza dell'altrui proposito”.

Nel primo caso si fa riferimento a comportamenti idonei a far sorgere un proposito suicida non presente in precedenza.

Per istigazione si intende la condotta rafforzativa di un proposito suicida già esistente, mentre per aiuto al suicidio si fa riferimento ad un'attività di ausilio concreto prestato al suicida.

Alla stregua del presente articolo, vengono punite, unitamente alle precedenti, le condotte da cui scaturiscono lesioni gravi o gravissime.

Il legislatore prevede inoltre la sola punibilità dell'istigatore, mentre non costituisce reato la condotta dell'istigato, anche qualora non scaturisse l'evento morte.

È stabilito che non vi dovrà essere cooperazione tra i due soggetti, altrimenti si ricadrebbe nell'alveo dell'articolo **579 c.p.**, che disciplina la fattispecie dell'omicidio del consenziente.

Tale delitto non sussisterebbe se l'istigato non attuasse, almeno nella forma di tentativo, la condotta suicida.

Il momento consumativo del reato si ha al verificarsi dell'evento morte, oppure della lesione personale grave o gravissima. Prima di tale evento non vi saranno condotte punibili, neppure tentate.

Per elemento psicologico del reato ci si riferisce alla volontà comune dei due soggetti in questione. (*2) (*3)

Dopo questo breve *excursus*, appare doveroso porre in luce, quanto statuito dall'articolo **8 CEDU**, laddove è dato leggere:

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza...omissis”.

In relazione a tale principio la Corte di Strasburgo, che ha affrontato il tema del suicidio assistito in plurime sentenze, ha affermato in modo inequivocabile che:

“Il diritto individuale di decidere come e quando la propria vita avrà fine, se ricorre la capacità di raggiungere liberamente una decisione sul punto ed agire di conseguenza, è

un aspetto del diritto al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8 della Convenzione”.

Così facendo è evidente che è stata ampliata, ancora una volta, la nozione di “vita privata”, ricomprendendovi il diritto di decidere come e quando morire. (*4) (*5)

*1. <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>.

*2. <https://www.brocardi.it/>.

*3. “Diritto a morire: art. 579 e 580 Codice penale e Legge n. 219/2017. Necessità di riforma alla luce del nuovo consenso informato e dell’esclusione da responsabilità penale dei soli medici.” di Avv. Veronica Rossetto-Pagg.2-3-4.

“L’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita.” di Antonella Massaro-Pagg. 2-9.

*4. “Diritto a morire” e tutela della vita nella CEDU, a firma Daria Sartori.

*5. “L’ultimo diritto. Esitazioni, contraddizioni, ma anche aperture nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di fine vita.” di Ludovica Poli- Pagg. 20-21.

3. RICHIAMO AI CASI WELBY, ENGLARO E TRENTINI, IL CASO CAPPATO, CONSEGUENZE DELLA SENTENZA n. 232/2019 SULL’ARTICOLO 580 C.P., CENNI A RECENTI CASISTICHE AVENTI COME PROTAGONISTA CAPPATO

3.1. RICHIAMO AI CASI WELBY, ENGLARO E TRENTINI

Analizzando la tematica del fine vita ed avendo fatto richiamo alla **Legge 219/2017** sul c.d. “*consenso informato*”, non ci si può esimere dal menzionare i tratti salienti di due vicende essenziali per l’evoluzione giurisprudenziale e normativa, quelle riguardanti **Piergiorgio Welby** ed **Eluana Englaro**.

3.1.1 IL “CASO WELBY”

All'interno del nostro Paese, il primo a richiamare l'attenzione sul tema della libertà di autodeterminazione del malato, che trova oggi fondamento normativo all'articolo 1 della succitata **Legge 219/2017**, nonché sulla libertà di potere porre fine alla propria esistenza in presenza di determinate condizioni, è stato **Piergiorgio Welby**, attivista e co-fondatore dell'Associazione Luca Coscioni.

Egli, a causa dell'irreversibilità delle sue condizioni di salute, causata dal progressivo avanzare della "*distrofia fascioscapolomerale*" che lo aveva colpito, era mantenuto in vita da un respiratore automatico al quale era collegato dall'anno 1997.

Nonostante ciò, le sue capacità cognitive non risultavano alterate, tanto da essere pienamente in grado di intendere e di volere.

Ha inoltrato così numerose richieste al proprio medico, Dottor Mario Riccio, affinché interrompesse le pratiche che lo mantenevano in vita.

Quest'ultimo in un primo momento si è opposto alle richieste, per cui il 21 settembre 2006 **Welby** ha preso l'iniziativa di rivolgersi al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in questi termini:

«Fino a due mesi e mezzo fa la mia vita era sì segnata da difficoltà non indifferenti, ma almeno per qualche ora del giorno potevo, con l'ausilio del mio computer, scrivere, leggere, fare delle ricerche, incontrare gli amici su Internet. Ora sono come sprofondato in un baratro da dove non trovo uscita».

Immediata la replica di Giorgio Napolitano:

«Raccolgo il suo messaggio di tragica sofferenza con sincera comprensione e solidarietà. Esso può rappresentare un'occasione di non frettolosa riflessione su situazioni e temi, di particolare complessità sul piano etico, che richiedono un confronto sensibile e approfondito, qualunque possa essere in definitiva la conclusione approvata dai più. Mi auguro che un tale confronto ci sia, nelle sedi più idonee, perché il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l'elusione di ogni responsabile chiarimento».

Purtroppo, il conforto politico non è mai pervenuto.

La Corte di Cassazione, dopo una tortuosa serie di vicende giudiziali, con la sentenza **n. 2049/2007** ha assolto il comportamento messo in atto dal medico, maturato dopo il suo iniziale rifiuto, di interrompere la ventilazione assistita che teneva in vita **Piergiorgio Welby**. (*1)

Il Dott. Riccio risultava pertanto non perseguibile dal momento che, nonostante il suo comportamento rientrasse nell'ambito dell'articolo **579** del **Codice penale**, norma che punisce l'omicidio del consenziente, si era realizzato all'interno di una relazione

terapeutica, coperta dal diritto del paziente di rifiutare i trattamenti non voluti, riconosciuto dalla Costituzione. (*2) (*3) (*4)

3.1.2 IL “CASO ENGLARO” ed il “CASO TRENTINI”

Differente e più problematica è la vicenda avente come protagonista **Eluana Englaro**, giovane nativa di Lecco.

Ella, a seguito di un incidente d'auto avvenuto in data 18 novembre 1992, quando aveva 21 anni, si trovava da 16 in uno stato di coma vegetativo permanente, così come definito dalla letteratura medica, condizione che la poneva nella totale incapacità di esprimersi in merito ai trattamenti da somministrarle o meno.

Il padre Beppino, nominato suo tutore nell'anno 1996, voleva fortemente che si ponesse fine alle sofferenze della figlia e, 3 anni dopo, ha iniziato una fitta serie di battaglie legali.

Dopo tre ricorsi, aventi ad oggetto la richiesta di interruzione dell'alimentazione artificiale nei confronti della figlia, due rivolti al Tribunale di Lecco ed uno alla Corte di Appello di Milano, quest'ultima, nell'anno 2002, invitava il Legislatore a colmare la lacuna normativa concernente il “*fine vita*”.

La Corte di Cassazione, adita per la terza volta da Beppino Englaro, pur rinviando alla Corte di Appello di Milano, ha pronunciato una storica sentenza, la **n. 21748 del 2007**, che prevedeva che:

- A) Lo stato vegetativo dovesse essere giudicato del tutto irreversibile “*in base ad un rigoroso apprezzamento clinico*”;
- B) Fosse necessario dimostrare la volontà del paziente e che questa dovesse essere “*ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell'interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell'integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza*”. (*5)

Nel 2008, la Corte di Appello di Milano, in virtù della suddetta sentenza, ha autorizzato l'interruzione dei trattamenti sanitari che mantenevano in vita **Eluana Englaro**.

La questione ha visto il dividersi del Paese tra sostenitori della posizione di Beppino Englaro e di coloro che sostenevano che, in mancanza di manifestazione espressa di volontà da parte del diretto interessato, non si potesse procedere all'interruzione dei trattamenti sanitari, tantomeno di quelli salva-vita.

Camera e Senato hanno adito la Corte costituzionale per conflitto di attribuzione sul presupposto che, con l'emanazione della succitata pronuncia, la Corte di Cassazione avesse

invaso il potere legislativo prettamente riservato al Parlamento ma il ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.

Unitamente a ciò, fu rivolto al Parlamento un monito affinché procedesse a colmare il vuoto di normativa riguardante il “*fine vita*”.

La famiglia Englaro, date le difficoltà di mettere in atto quanto stabilito dalla Corte di Appello nel 2008 in Lombardia, fece trasferire Eluana in una clinica di Udine.

Il potere legislativo ha tentato fino alla fine di bloccare quanto deciso dalla Corte di Appello mediante l’emanazione di un decreto-legge i cui requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'**articolo 77** della **Costituzione** non sono stati ritenuti sussistenti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ne ha impedito la promulgazione.

Dopo l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione che mantenevano in vita Eluana tre giorni prima, la stessa morì nella clinica “*La Quiete*” di Udine il 9 febbraio 2009. (*6) (*7) (*8)

Altro caso degno di doverosa menzione è quello riguardante la figura di **Davide Trentini**, al quale nel 1993 era stata diagnosticata la sclerosi multipla. (*9) (*10)

Tale patologia degenerativa relativamente alla quale, ancora oggi, non è stata individuata un’adeguata cura, lo ha reso progressivamente e tra indicibili sofferenze sue e delle persone a lui care sempre meno autosufficiente fino a renderlo, nel 2015, quasi totalmente paralizzato.

Nel 2016, venuto a conoscenza della possibilità di accedere al suicidio assistito in Svizzera mediante l’ausilio di Marco Cappato e Mina Welby e, nonostante i ripetuti tentativi di dissuasione operati da questi e dai suoi familiari, Davide è stato irremovibile nella propria decisione.

Il 12 aprile 2017 Mina Welby lo accompagnò a bordo di un’ambulanza, celando ai volontari la finalità del viaggio, in una clinica elvetica, all’interno della quale, nel rispetto del protocollo previsto dalla legge nazionale svizzera, gli fu consentito di porre fine alla propria esistenza.

Marco Cappato e Mina Welby, imputati di istigazione ed aiuto al suicidio (art. **580 c.p.**), sono stati assolti dapprima dalla **Corte d’Assise d’Appello di Massa** il **27/07/2020**(*11) e poi, definitivamente, dalla **Corte d’Assise d’Appello di Genova** in data **28/4/2021**. (*12) (*13)

*1. Sentenza G.I.P. n° 2049/2007, Tribunale di Roma-Giudice Zaira Secchi.

*2. <https://www.associazionelucacoscioni.it/il-caso-giuridico-di-piergiorgio-welby>.

*3. “Il suicidio medicalmente assistito. Una scelta responsabile della Corte costituzionale di fronte all’immobilismo del parlamento.” di Maria Rosaria Donnarumma-Pagg. 2-3-4.

*4. “L’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita.” di Antonella Massaro-Pagg. 9-10.

*5. Sentenza n. 21748/2007, Sezione Prima Civile-Presidente: M.G. Luccioli, Relatore: A. Giusti.

*6. <http://www.voxdiritti.it/tutte-le-tappe-del-caso-eluana/>.

*7. “Il suicidio medicalmente assistito. Una scelta responsabile della Corte costituzionale di fronte all’immobilismo del parlamento.” di Maria Rosaria Donnarumma-Pagg. 9-10-11-12.

*8. “L’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita.” di Antonella Massaro-Pagg. 10-11.

*9. “Risvolti penalistici dell’aiuto medico a morire: dalle criticità degli approdi giurisprudenziali alle prospettive de iure condendo.” di Elena Cadamuro- Pagg. 9-16.

*10. “Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.242 del 2019 nel sistema del diritto penale.” di Maria Beatrice Magro, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi G. Marconi- Pagg. 7-8.

*11. R.G.N.R. n. 994/2017- R.G.CA n. 1/18, depositata il 2/9/2020.

*12. R.G.C.A.A. n. 1/2021- R.G.CA n. 1/18- R.G.N.R. n. 994/2017, depositata il 20/05/2021.

*13. Sistemapenale.it, articolo a firma Francesco Lazzeri.

3.2. I FATTI INERENTI ALLA VICENDA CAPPATO

Fabiano Antoniani, dal pubblico meglio conosciuto come “**Dj Fabo**”, a seguito di un incidente d’auto avvenuto nel 2014 è divenuto paraplegico e cieco.

Questi avvenimenti lo hanno spinto a chiedere nel febbraio 2017 ausilio a Marco Cappato, esponente dei Radicali italiani e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, affinché lo accompagnasse in Svizzera, nazione in cui è consentito praticare - come si è detto - oltre che l’eutanasia, anche il suicidio assistito. Il 27 febbraio 2017 ha ottenuto di porre fine alla propria vita mediante tale ultima pratica.

La richiesta di aiuto a morire è racchiusa in parole che non necessitano di alcun commento: *“Le mie giornate sono intrise di sofferenza e disperazione, non trovando più il senso della mia vita. Fermamente deciso, trovo più dignitoso e coerente, per la persona che sono, terminare questa mia agonia”*. (*1)

Fabiano Antoniani, dopo il tragico incidente, si è a più riprese rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La sua speranza, che tale è rimasta, era di sensibilizzare su tale tematica, con il coinvolgimento della massima carica dello Stato, il Legislatore e la classe politica in generale affinché adottassero i provvedimenti più idonei a disciplinare la materia.

L'indifferenza, o comunque la scarsa attenzione per il problema ha generato, laddove ancora possibile, ulteriore sofferenza, testimoniata dalle parole da lui stesso pronunciate tramite il suo account Twitter in punto di morte, che accusano lo Stato italiano di non essersi curato della sua sofferenza e, implicitamente, di essere restio all'evoluzione; evidente è invece il sentimento di riconoscenza nei confronti di Marco Cappato per il coraggio e la sensibilità umana dimostrati.

*“Sono finalmente arrivato in Svizzera, e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto dello Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e la ringrazierò fino alla morte”. (*1)*

*1. <https://www.abilitychannel.tv/dj-fabo-suicidio-assistito-marco-cappato/>

3.3. LE VICENDE GIUDIZIALI

A seguito della morte di Fabiano Antoniani è stato aperto in Italia un procedimento penale nei confronti di Marco Cappato poiché egli, seppure consapevole della normativa vigente in tema di eutanasia e di suicidio assistito e del fatto che anche il mero trasporto in Svizzera per poterne usufruire non era consentito, si è autodenunciato al ritorno in Italia, mettendo in pratica la cosiddetta “*disobbedienza civile*”, che si pone l'obiettivo di superare l'ostruzionismo e la staticità della legislazione italiana in tema di eutanasia per fare sì che venga adottata una normativa adeguata in materia.

Il processo si è svolto, nonostante la richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato, con giudizio ordinario davanti alla Corte d'Assise di Milano, composta da otto giudici, di cui due togati e sei popolari.

Le udienze si sono tenute l'8 novembre 2017, ove si sono affrontate le questioni preliminari, il 4 e 13 dicembre, il 17 gennaio 2018 e il 14 Febbraio dello stesso anno.

In occasione dell'ultima udienza il Presidente della Corte d'Assise, mediante lettura dell'ordinanza, ha rinviato alla Consulta il giudizio di costituzionalità della norma in questione.

La Corte d'Assise ha ritenuto di assolvere Marco Cappato dall'accusa di aiuto al suicidio per insussistenza del fatto, mentre ha rinviato alla Corte costituzionale il giudizio di costituzionalità sull'articolo **580** del **Codice penale**, sospendendo il giudizio per il rimanente capo di imputazione e attendendo la decisione della Consulta.

Il Pm e la difesa avevano infatti proposto mediante deposito di memorie, oltre alla richiesta principale di assoluzione, una questione di legittimità costituzionale dell'articolo **580** del **Codice penale**, che è stata accolta.

La Consulta, riunitasi il 23 ottobre 2018 per discutere circa tale fondamentale aspetto, si è espressa, il giorno successivo, rilevando che fosse opportuno sospendere il giudizio e riconvocare una nuova udienza per il 24 settembre 2019.

Mediante l'emanazione dell'ordinanza **n. 207/2018**, infatti, è stato sollecitato il Parlamento affinché fosse riempito il vuoto legislativo entro il termine prestabilito, offrendo *“la tutela di determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti”*. (*1)

La Corte, nonostante avesse già in questa sede rilevato, sostanzialmente, il parziale contrasto dell'articolo **580** del **Codice penale** con la Costituzione, in particolare con il principio della libertà di autodeterminazione del malato, ha ritenuto più opportuno rinviare la decisione di un anno, affinché il Legislatore potesse fruire di un congruo termine per regolamentare la materia, operando un efficace e ponderato bilanciamento degli interessi.

Il Parlamento, nonostante quanto sopra, è rimasto inerte.

La Consulta, dunque, si è riunita il 24 settembre 2019 per riaprire il giudizio di costituzionalità avente ad oggetto l'articolo **580** del **Codice penale**.

In mancanza di un nuovo dictum, infatti, le azioni compiute da Marco Cappato nei confronti di Dj Fabo, ai sensi di quanto previsto dal nostro ordinamento, avrebbero potuto comportare a suo carico una condanna dai 5 ai 12 anni di reclusione.

Con la sentenza **n. 242/2019**, ha stabilito che la condotta di colui che fornisce aiuto al suicidio *“non è punibile ai sensi dell'articolo **580** del **Codice penale**, a determinate condizioni”*. (*2)

Più nello specifico, non è considerato punibile “*chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli*”.

Tramite tale decisione, pubblicata il 25 settembre 2019, ed il deposito delle motivazioni il 22 Novembre 2019, la Corte Costituzionale ha pronunciato, mediante una sentenza manipolativa additiva, declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo **580 del Codice penale** nella parte in cui non esenta da responsabilità colui che aiuta al suicidio in presenza di determinate condizioni, in pratica quelle in cui versava Fabiano Antoniani.

A seguito di tale pronuncia, la Corte d’Assise di Milano il 23 dicembre 2019 ha assolto Marco Cappato.

Nelle conclusioni che emergono dal testo della sentenza si evince che Marco Cappato “*ha aiutato Fabiano Antoniani a morire, come da lui scelto, solo dopo avere accertato che la sua decisione fosse autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave ed irreversibile e che gli fossero prospettate correttamente le possibili alternative con modalità idonee a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle cui la Corte Costituzionale ha subordinato l’esclusione della liceità della condotta*”.

Da quanto sopra emergono le quattro condizioni, in presenza delle quali non è punibile ai sensi dell’articolo **580 del Codice penale** colui che aiuta al suicidio; nello specifico:

- A. presenza di una “*patologia irreversibile*” scrupolosamente accertata tramite il supporto di dichiarazioni dei medici che hanno compiuto tali accertamenti;
- B. “*grave sofferenza fisica o psicologica*”; nel caso di specie i familiari di Dj Fabo hanno confermato in giudizio la sofferenza in cui egli quotidianamente versava e che questa derivava dalle conseguenze dell’incidente (venne riferito che 50/70 era il numero a cui ammontavano le contrazioni giornaliere che prendevano il sopravvento su Fabiano Antoniani);
- C. “*dipendenza da trattamenti di sostegno vitale*”: **Dj Fabo**, per come affermato in giudizio dai medici, non possedeva autonomia respiratoria e neppure evacuatoria;
- D. “*capacità di prendere decisioni libere e consapevoli*”: tutti i testimoni si trovarono a confermare questa sua condizione mentale e due episodi su tutti aiutarono a fugare ogni dubbio a riguardo.

Nello specifico, il 6 ottobre 2016 è stato redatto ad opera di un notaio il testamento biologico di Fabiano Antoniani.

Quest’ultimo ha inoltre posto in essere un vero e proprio “*sciopero della fame e della parola*” in risposta alla contrarietà che gli avevano manifestato i suoi familiari di andare incontro al suicidio assistito. (*3) (*4) (*5) (*6) (*7) (*8) (*9) (*10)

-
- *1. Ordinanza 207/2018- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.
 - *2. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.
 - *3. “L’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita.” di Antonella Massaro- Pagg. 15-16-17.
 - *4. “Risvolti penalistici dell’aiuto medico a morire: dalle criticità degli approdi giurisprudenziali alle prospettive de iure condendo.” di Elena Cadamuro- Pagg. 3-9.
 - *5. “Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 nel sistema del diritto penale.” di Maria Beatrice Magro, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi G. Marconi.
 - *6. “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale. Università di Bologna –12 ottobre 2018. A cura di Andrea Morrone.”
 - *7. “E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale.” di Giuliano Serges.
 - *8. “Il caso Cappato di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?” di Antonella Massaro.
 - *9. “La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?” di Giovanna Razzano.
 - *10. “Il caso Cappato ovvero dell’attivismo giudiziale.” di Erik Furno- Professore associato di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

3.4. MARCO CAPPATO E LA SUA BATTAGLIA: CENNI AD ALTRE VICENDE CONSEQUENZIALI A QUELLA RIGUARDANTE DJ FABO

Marco Cappato non ha intenzione di terminare qui la propria battaglia per la legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito.

Egli si è infatti autodenunciato tre volte per aver accompagnato a morire in Svizzera tre persone affette da gravi patologie.

In particolare, mercoledì 3 agosto 2022 alle 11:15 si è autodenunciato alle forze dell’ordine per aver accompagnato la veneta Elena in Svizzera, impossibilitata ad avvalersi in Italia della pratica del suicidio assistito.

Tale caso, seppure simile a quello avente come protagonista **Dj Fabo**, presenta una differenza che potrebbe creare maggiori problemi giudiziari a Cappato.

Elena, infatti, anche conosciuta con il nome di fantasia di Adelina, era una donna di 69 anni e soffriva di una patologia polmonare irreversibile, ma il suo caso non collimava con un requisito che la Corte costituzionale aveva stabilito con la sentenza **n. 242/2019**, necessario per accedere alla pratica del suicidio assistito. (*1)

Malgrado, infatti, l'irreversibilità della sua patologia, non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Il secondo caso riguarda l'accompagnamento in Svizzera, sempre ad opera di Cappato che si è nuovamente autodenunciato, di un uomo di 82 anni di nome Romano, affetto da una grave forma di morbo di Parkinson.

Romano, analogamente ad Elena, nonostante il progressivo degenerare della sua malattia, non necessitava di trattamenti di sostegno vitale.

Nonostante ciò, l'uomo, perfettamente consapevole riguardo al suo pessimo stato di salute, non ha esitato a rivolgersi all'Associazione Luca Coscioni chiedendo aiuto a Cappato che, prontamente, si è dimostrato disponibile a concederglielo.

La sua morte è stata annunciata dalla figlia con un video in cui manifesta il desiderio che l'ordinamento italiano abbracci, anche in tempi rapidi, la volontà di cambiamento che trapela, instancabilmente, dalle parole e dalle azioni di Cappato.

Egli ha come primario obiettivo il rispetto della volontà dei malati, evitando che vi siano discriminazioni tra coloro che sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e coloro che, pur essendo affetti da patologie irreversibili, non si trovano in tale condizione.

Giovedì 9 febbraio 2023 le attiviste Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che si sono dimostrate propense ad accogliere l'appello pubblico fatto da Marco Cappato affinché altre persone si assumessero con lui i rischi giudiziari, si sono autodenunciate per avere accompagnato in Svizzera, il giorno prima, Paola, ottantanovenne malata di Parkinson.

Dopo una rapidissima indagine, la Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione.

Il procuratore Giuliano Amato, che ha sottoscritto personalmente il provvedimento, ha preso spunto dalla sentenza **n. 242/2019** della Corte costituzionale ponendo l'accento sull'auspicabile interpretazione estensiva del concetto di sostegno vitale, da intendersi *"come comprensiva anche di quei trattamenti di tipo farmacologico, interrotti i quali si verificherebbe la morte del malato anche se in maniera non rapida"*.

Questo il pensiero dell'Associazione Luca Coscioni a riguardo: *"Se la linea della Procura sarà confermata, si tratta di un precedente importante per il diritto alla libertà di scelta"*. (*2)

L'Associazione Luca Coscioni ha fatto sapere che le richieste di aiuto ad essa pervenute negli ultimi tempi sono aumentate del 111% (351 nell'ultimo anno, circa 30 al mese) e che il numero di persone, destinato ad aumentare, che si sono unite all'iniziativa di Marco Cappato e degli altri attivisti ammonta ora a 10.

“Non ci facciamo alcuna illusione sulla capacità di questo Parlamento di affrontare adeguatamente la questione per rispondere alle urgenze dei pazienti che vogliono il rispetto delle loro scelte nel fine vita; per questo è importante che nel silenzio delle aule parlamentari, siano le aule di giustizia a esprimersi su quello che consideriamo un diritto fondamentale e che chiederemo anche all'Unione europea di riconoscere e garantire”.
(*3)

Questo è il pensiero di Filomena Gallo, avvocato e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, la quale esorta l'opinione pubblica a colmare il vuoto legislativo con comportamenti che ricalchino la posizione assunta da tali “*disobbedienti civili*”, e che questi possano così divenire prassi consolidata.

*1. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

*2.https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=111113.

*3. <https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/sono-aumentate-del-111-le-richieste-per-leutanasia>.

CAPITOLO II

PROPOSTA DI REFERENDUM RIGUARDO L'EUTANASIA; DISAMINA DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SUA MANCATA APPROVAZIONE; IL CASO MARIO

1. REFERENDUM “EUTANASIA LEGALE” PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE “LUCA COSCIONI”

L'articolo **579** del **Codice penale**, recante la disciplina dell'omicidio del consenziente, prevede che:

“chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

- 1. 1) contro una persona minore degli anni diciotto;*
- 2. 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per un l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;*
- 3. 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”. (*1)*

In relazione a tale articolo, riporto di seguito il quesito referendario proposto ad opera dell'Associazione Luca Coscioni, dichiarato conforme alla legge, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, dall'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione mediante ordinanza del 15 dicembre 2021:

*“Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?”. (*2)*

L'Ufficio centrale per il Referendum ha attribuito al quesito il titolo di “*Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)*”.

Tale quesito referendario è stato costruito con la cd. “*tecnica del ritaglio*”, ovvero mediante richiesta di eliminazione di frammenti letterali dalla disposizione in questione.

L'obiettivo di tale proposta referendaria consisteva nell'abrogazione parziale dell'articolo **579 del Codice penale**, poiché esso è una norma speciale che mira a punire l'eutanasia.

Con tale intervento referendario sarebbe stata consentita l'eutanasia attiva nelle forme previste dalla **Legge 217/2019** sul consenso informato ed il testamento biologico, previo il rispetto dei quattro requisiti enunciati nella sentenza **n. 242/2019** della Corte costituzionale, concernente il "**caso Cappato**".

Sarebbe rimasta punita l'eutanasia in caso di commissione del fatto nei confronti di un minore, contro persona incapace oppure mediante consenso estorto con violenza o minaccia.

Tramite una conferenza stampa tenutasi a Milano il 6 ottobre 2021 alla presenza, tra gli altri, di Marco Cappato, Filomena Gallo e di sei coordinatori di comitato, l'Associazione Luca Coscioni ha reso noto che, a supporto della suddetta proposta, sono state raccolte oltre 1,2 milioni di firme di cui 400.000 online.

Tale iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre 13.000 volontari che hanno operato in 6000 diversi punti di raccolta.

La soddisfazione per il risultato conseguito traspare dalle dichiarazioni di Marco Cappato e dell'avvocato Filomena Gallo:

“Per la prima volta dopo dieci anni venerdì saranno consegnate le firme su un referendum: il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia attraverso la parziale depenalizzazione del reato di omicidio del consenziente. Anche il numero di firme raccolte è senza precedenti. Un altro record arriva dalla firma digitale: è il primo referendum al mondo con valore legalmente vincolante ad essere proposto “online”, grazie all'innovazione strappata con una lunga campagna condotta da Mario Staderini, passata dalle condanne dell'Italia da parte della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite e dall'azione del co-Presidente dell'associazione Luca Coscioni Marco Gentili, e tradotte nell'emendamento di Riccardo Magi approvato dal Parlamento. L'Associazione Luca Coscioni si è fatto carico del costo della firma digitale impegnandosi alla spesa di un totale di circa un milione di euro, finora parzialmente coperti da donazioni volontarie dei firmatari per un totale di 485.000 euro.”

Venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 9:00, nell'ambito di una manifestazione organizzata dall'Associazione Luca Coscioni, le firme sono state depositate in Cassazione.

L'evento è coinciso con i 15 anni trascorsi dalla lettera di **Piergiorgio Welby** all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con gli 8 anni trascorsi dal deposito della legge di iniziativa popolare e con i 3 anni dal primo invito della Corte costituzionale al Parlamento affinché promulgasse una legge avente come materia il suicidio assistito. (*3)

*1. <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>.

*2. Sentenza 50/2022-Giudizio sull'ammissibilità dei Referendum-Presidente: Amato, Redattore: Modugno.

*3. "Morte assistita. Forza dei fatti e problemi della politica." di Domenico Pulitanò.

2. ESITO DEL REFERENDUM E CONSEGUENTI REAZIONI DA PARTE DEI PROMOTORI.

La Corte costituzionale, dopo 3 ore di camera di consiglio, con la sentenza n. 50/2022, ha respinto il quesito referendario.

Queste le motivazioni che la Corte ha posto alla base della sua decisione.

"...omissis... sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del referendum «i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale è quella prevista dall'art. 75 della Costituzione, è possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l'altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione» (sentenza n. 17 del 1997).

5.– Proprio questa, in effetti, è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, venendo il quesito referendario ad incidere su normativa costituzionalmente necessaria...omissis...5.4.– Non gioverebbe opporre – come fanno i promotori e alcuni degli intervenienti – che l'abrogazione dell'art. 579 cod. pen. richiesta dal quesito referendario, non essendo totale, ma solo parziale, garantirebbe i soggetti vulnerabili, in quanto resterebbero ancora puniti gli omicidi perpetrati in danno dei soggetti indicati dall'attuale terzo comma: e ciò tanto più alla luce del rigore con il quale la giurisprudenza ha mostrato sinora di valutare la ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie meno gravemente punita dell'omicidio del consenziente.

Le ipotesi alle quali rimarrebbe circoscritta la punibilità attengono, infatti, a casi in cui il consenso è viziato in modo conclamato per le modalità con le quali è ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacità di chi lo presta. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici); senza considerare che l'esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive del titolare del diritto, che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.

In tutte queste ipotesi, l'approvazione della proposta referendaria – che, come rilevato, renderebbe indiscriminatamente lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata – comporterebbe il venir meno di ogni tutela.

6.– *Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito, che, per tale motivo, è sottratta all'abrogazione referendaria, con conseguente inammissibilità del quesito stesso.*" (*1)

Le reazioni di coloro che auspicavano che la Corte costituzionale assumesse una differente posizione sul tema non si sono fatte attendere.

In particolare, l'Associazione Luca Coscioni, tramite le dichiarazioni di Marco Cappato e dell'avvocato Filomena Gallo, ha espresso il proprio disappunto:

"Le motivazioni pubblicate dalla Corte costituzionale per la dichiarazione di inammissibilità del Referendum sull'abrogazione parziale del reato di 'omicidio del consenziente' confermano una scelta pienamente politica che va contro la Costituzione "

ed ancora:

*"L'articolo 75 della Carta costituzionale indica in modo tassativo le materie escluse dalla possibilità di referendum, e il fine vita non è nemmeno indirettamente una di esse. Con questa decisione, la Corte assesta un ulteriore illegittimo colpo al diritto costituzionale del popolo sovrano di poter ricorrere con successo all'istituto del referendum. Per quanto riguarda la campagna per la legalizzazione dell'eutanasia, confermiamo che andremo avanti, dal corpo delle persone al cuore della politica, fino a tornare, se necessario, davanti alla Corte costituzionale" e, per finire: "Per dichiarare inammissibile il referendum, la Corte ha anticipato in sede di ammissibilità un giudizio astratto di legittimità costituzionale della normativa, non solo errato in molti passaggi, ma anche non previsto dalla procedura costituzionale referendaria ". (*1)*

La Corte costituzionale, sempre secondo l'Associazione Luca Coscioni, ha interpretato erroneamente l'articolo **579** del **Codice penale** considerandolo una norma costituzionalmente necessaria, ma non si comprende come possa essere ritenuta tale una norma che ha trovato applicazione in rarissimi casi rispetto al grande numero di persone che ogni giorno convivono con sofferenze e malattie.

Inequivocabili sono le parole dell'avvocato Filomena Gallo, la quale ha affermato:

*"La Corte accusando i promotori del referendum di provocare la liberalizzazione dell'omicidio del consenziente anche in situazioni di fragilità familiare, finanziaria, sociale o affettiva o addirittura al mero taedium vitae è incorsa nel medesimo errore del Presidente Amato nel richiamare l'esempio del ragazzo ubriaco. La giurisprudenza è chiara sul punto: tutte queste fragilità sono sempre ricondotte al concetto di deficienza psichica in quanto determinano disagi psicologici che sono sempre tutelati ai sensi del comma 3 dell'articolo 579 del Codice penale...omissis". (*2)*

In altri termini, la Corte costituzionale avrebbe potuto e dovuto ammettere il referendum, anche e soprattutto in considerazione del ruolo attribuito dal nostro ordinamento al Parlamento ed al Governo.

Ed infatti, tra l'altro, su proposta del Ministro competente e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nulla avrebbe potuto vietare al Presidente della Repubblica di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione referendaria di 120 giorni, fornendo così al Parlamento ed al Governo il tempo necessario per intervenire.

Non appare quindi ultroneo affermare che - alla base di tale mancato giudizio di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale - potrebbero essere state decisive oltre che motivazioni di carattere prettamente politico, anche alcune legate al retroterra culturale che contraddistingue la società italiana, che trova riflesso in un ordinamento ancora restio ad operare significativi passi in avanti sulla tematica riguardante l'eutanasia. (*3) (*4)

Di tale argomento mi riservo un più approfondito esame nella terza ed ultima parte del presente elaborato.

*1. Sentenza 50/2022-Giudizio sull'ammissibilità dei Referendum-Presidente: Amato, Redattore: Modugno.

*2. <https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/motivazioni-inammissibilita-referendum-eutanasia>.

*3. "Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l'inammissibilità del referendum sull'arti.579 c.p." di Simonetta Trozzi. Pagg.339-347.

*4. "Morte assistita. Forza dei fatti e problemi della vita." di Domenico Pulitanò. Pagg. 3-4-5.

3. IL CASO MARIO

Mario, pseudonimo di Federico Carboni, era un cittadino marchigiano nato nel 1978.

Nell'anno 2010 è rimasto vittima di un grave incidente stradale che, provocandogli la rottura della colonna vertebrale e la lesione del midollo spinale, lo ha reso tetraplegico ed affetto da patologie irreversibili.

Le cure e gli interventi chirurgici ai quali è stato nel tempo sottoposto non hanno sortito gli effetti sperati per cui, nel 2020, ha deciso di rivolgersi a Marco Cappato per poter accedere alla pratica del suicidio assistito in Svizzera.

Nel frattempo, Mario è venuto a conoscenza delle seguenti circostanze:

- A) avrebbe potuto ottenere la sospensione dei trattamenti mediante percorso palliativo e di sedazione profonda;
- B) avrebbe potuto redigere disposizioni anticipate di trattamento per ottenere che fossero sempre rispettate le sue volontà, anche qualora non fosse stato più in grado di manifestarle, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale **n. 242/2019** - della quale ho trattato nel primo capitolo riguardante il Caso Cappato - con cui è stato consentito l'accesso alla pratica del suicidio assistito anche in Italia, previo rispetto di inderogabili condizioni. (*1)

In virtù di quanto sopra, ha quindi provveduto a redigere testamento e, nel settembre 2020 si è rivolto alla Asl competente per territorio per potere, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta sentenza, evitare di recarsi in Svizzera ed ottenere, previa verifica della sussistenza delle condizioni, la medesima facoltà in Italia.

La Asl i primi giorni di ottobre 2020 ha risposto con un diniego anche riguardante l'attivazione delle procedure di verifica stabilite dalla Corte costituzionale che ha previsto che, per dare corso alle richieste della persona interessata, occorre verificare il rispetto delle quattro tassative condizioni enunciate nella succitata sentenza **n. 242/2019** ad opera di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, necessitando preventivamente di un parere fornito da comitato etico territorialmente competente.

In seguito a ciò Mario, sempre per il tramite dell'Associazione Luca Coscioni, ha chiesto supporto legale per ottenere l'emanazione di un provvedimento volto a far sì che venisse rispettato quanto previsto dalla Corte costituzionale nella sentenza Cappato, e cioè il diritto del paziente, in presenza dei presupposti previsti dalla sentenza, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell'attuare la decisione di ricorrere al suicidio assistito.

Il Tribunale di Ancona dapprima, con ordinanza emessa il **26/03/2021**, ha rigettato tale ricostruzione esistendo, a suo dire, una distinzione tra la scriminante di un reato e la sussistenza di un diritto:

“non sussistono [...] motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’ invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto”. (*2)

A parere dell’avvocato Filomena Gallo e di coloro che con la medesima collaborano nell’Associazione Luca Coscioni, di cui la suddetta per come detto è Segretario, il Tribunale di Ancona, con il suddetto provvedimento, ha disconosciuto la sentenza della Consulta sul “*caso Cappato*” laddove al punto 7, sub “considerato in diritto” ha enunciato che:

“I requisiti procedurali dianzi indicati, quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel precedente punto 2.3., valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...omissis”. (*1)

Da quanto sopra riportato parrebbe evincersi che la Corte costituzionale non si sia pronunciata solo sul caso concreto di aiuto fornito da Marco Cappato a Fabiano Antoniani, ma anche che avesse intenzione di integrare, di fronte all’inerzia del Legislatore, l’ordinamento italiano con una regolamentazione che stabiliva chi poteva accedere alla morte assistita in Italia ed a quali condizioni.

A seguito del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale di Ancona, lo stesso, in composizione collegiale, ha imposto - ribaltando la precedente decisione - all’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche (ASUR) di verificare se, nella fattispecie, fossero state rispettate le condizioni di accesso al suicidio assistito e di accertare se i metodi, le modalità ed il farmaco fossero adeguati al raggiungimento di una morte quanto più possibile priva sofferenze.

Ad un mese di distanza dalla pronuncia Collegiale la procedura non era ancora stata attivata per cui, il 12 luglio 2021, i legali di Mario hanno inoltrato una diffida alla ASUR delle Marche e, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, hanno attuato una serie di attività stragiudiziali e giudiziali volte a fare riconoscere il suo diritto.

In data 1° settembre 2021 Mario è stato contattato dalla ASUR per concordare una serie di incontri aventi ad oggetto colloqui con specialisti e finalizzati al compimento degli accertamenti ritenuti necessari dal Comitato etico Regione Marche per l’emissione di un parere qualificato.

Ciò effettuato ad opera dell’Equipe interdisciplinare dell’Area Vasta 2, il 14 ottobre 2021 è stato notificato l’avvenuto invio della relazione collegiale.

Complici gli ulteriori ritardi e l'assenza di ogni forma di comunicazione concernente gli sviluppi relativi al parere che il Comitato etico avrebbe dovuto emettere, il collegio di difesa il 15 novembre 2021 ha preso la decisione di inviare una nuova diffida per velocizzarne l'iter.

In data 23 novembre 2021 Mario ha ricevuto il parere del Comitato etico che, nel caso di specie, ha ravvisato la sussistenza delle quattro condizioni stabilite dalla Corte costituzionale, rilevando però l'impossibilità ad esprimersi in merito al farmaco letale poiché nessuna verifica era stata effettuata circa la metodica, la quantità e le modalità di somministrazione.

L'importanza del "caso Mario" è certificata dal fatto che per la prima volta sono stati riconosciuti i quattro requisiti di cui alla "sentenza Cappato" che rendono lecito l'aiuto al suicidio medicalmente assistito in Italia.

Nelle more i legali di Mario hanno inviato un'ulteriore diffida a seguito del parere espresso dal consulente Dottor Mario Riccio, nel quale sono state dettagliatamente specificate le modalità di autosomministrazione del farmaco idoneo per Mario, tenuto conto delle sue particolari e gravi condizioni di salute; ciò per far sì che la ASUR provvedesse alla verifica delle modalità esecutive, per come ordinato nel giugno 2021 dal Tribunale di Ancona.

Il Tribunale infatti, in quella data, non aveva dato l'ordine alla struttura sanitaria di limitarsi ad accertare le quattro succitate condizioni, ma anche di verificare che il farmaco fosse idoneo, in riferimento a modalità e metodica, a garantire al paziente una morte il più possibile rapida, indolore e dignitosa.

Su tale aspetto la ASUR non si era espressa ed il Comitato etico non ha fatto menzione di tale passaggio di particolare importanza, ordinato dal Tribunale e prescritto dalla sentenza **n. 242/2019**.

I difensori di Mario, a causa delle perduranti omissioni concernenti mancate verifiche sul farmaco e sulle relative modalità di somministrazione, hanno denunciato il Comitato e la ASUR delle Marche per il reato di tortura, unitamente a quello di omissione di atti di ufficio con tutti gli ulteriori reati ad esso collegati.

L'iniziativa legale ha fatto sì che, il 9 febbraio 2022, Mario ricevesse a mezzo PEC la relazione del gruppo tecnico multidisciplinare su modalità, metodica e farmaco prescelti.

È di palmare evidenza come ciò costituisca un autorevole precedente che darà la possibilità, a tutti coloro che versano nelle condizioni di Mario, di potere accedere, se lo chiederanno, alla pratica della morte volontaria.

La commissione che ha emesso il provvedimento era costituita da due direttori di Unità operativa complessa rispettivamente di Anestesia-Rianimazione e di Medicina legale, da altrettanti di Unità operative semplici dipartimentali, nello specifico di Cure palliative e Farmacia, da un ordinario di Farmacologia e da un dirigente ASUR.

Essa, riguardo a modalità, metodica e farmaco da somministrare, questioni rimaste in sospeso dopo il via libera del Comitato etico regionale, ha fornito una risposta precisa e dettagliata:

“Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore a un dosaggio non inferiore a 3-5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg, La modalità di somministrazione è quella dell’autosomministrazione mediante infusione endovenosa”.

Il 9 febbraio 2022 Mario ha ricevuto quindi l’autorizzazione a cessare la propria esistenza e, di conseguenza, a porre fine alle proprie atroci sofferenze, in Italia ed alla presenza dei suoi cari, senza che ciò, finalmente, costituisse reato per violazione dell’articolo **580 del Codice penale**.

Il calvario di Mario non era però ancora terminato.

Ed infatti egli - o per meglio dire l’entourage che di lui si è preso cura - dal momento che non è presente nel nostro ordinamento una legge che disciplina ruoli e responsabilità nell’esercizio di un diritto riconosciuto a livello costituzionale, ha dovuto non solo reperire il farmaco letale previa sua prescrizione da parte di un medico privato, ma si è dovuto anche occupare di reperire gli strumenti necessari all’autosomministrazione.

Sul punto non può essere sottaciuto il notevole sforzo economico sostenuto, se solo si pone mente al fatto che una pompa ad infusione, idonea ad una corretta somministrazione del farmaco, ha un costo di circa 5000 euro.

L’Associazione Luca Coscioni ha reso noto, nella propria pagina web, di avere proceduto all’apertura di una raccolta fondi e che, grazie alla sensibilità ed al supporto economico di un elevato numero di persone che hanno aderito alla proposta, era stata reperita la cifra necessaria per l’acquisto dei dispositivi medici idonei a far sì che Mario potesse accedere alla pratica della morte assistita.

Ma vi è di più.

L’operato del servizio sanitario nazionale si è concluso con il rilascio delle relazioni mediche che attestavano la sussistenza delle condizioni per accedere al suicidio assistito trascurando, colpevolmente, un elemento imprescindibile quale è, per l’appunto, l’accompagnamento del paziente ad affrontare l’ultima fase della vita terrena e, quindi, il trapasso.

La Corte costituzionale, infatti, non poteva spingersi oltre alla già operata depenalizzazione del reato di aiuto al suicidio.

Il compito di introdurre una disciplina che copra tutti gli aspetti inerenti al fine vita spetterebbe al Parlamento italiano che, nonostante le numerose sollecitazioni, al momento continua a rimanere inerte.

Giovedì 16 giugno alle ore 11:05 Mario è deceduto, previo ricorso al suicidio assistito.

Per come già detto, si tratta del primo caso all'interno del nostro Paese di persone in condizioni di malattia irreversibile che, per porre fine alla propria esistenza, ricorrono a tale pratica.

In punto di morte, per sua volontà, è stata inoltre svelata la sua reale identità facente capo al nome di Federico Carboni, che aveva deciso che fosse tenuta segreta fino a quel momento per ragioni di privacy.

Di seguito riporto la lettera, da lui stesso redatta, dalla quale si possono evincere le motivazioni che lo hanno spinto a porre fine alla propria esistenza, oltre che le sue personali considerazioni riguardo alle condizioni di salute in cui versava.

Si tratta di parole semplici ma di impareggiabile umanità, dalle quali traspare uno stato d'animo che oscilla tra i tormenti della vita ed il timore della morte quest'ultima, alla fine, considerata come l'ineludibile porto al quale attraccare il vascello, liberandolo per sempre dalla zavorra di un corpo martoriato.

“Ciao a tutti, sono Mario, e sì il Mario che avete conosciuto in questi ultimi due anni ma questa volta sarà l'ultima volta che sentirete le mie parole perché vi sto scrivendo a pochi giorni da quando finalmente potrò premere quel pulsante e potrò porre fine alle mie sofferenze.

Ho preferito rimanere Mario, ma non per vigliaccheria o codardia, oramai svelare la mia identità non avrebbe senso, rimarrò nell'immaginario della gente ma chi doveva conoscermi mi ha conosciuto.

Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola.

Ma purtroppo è andata così e come ho sempre detto, destino o colpa mia non lo so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però pensando a prima dell'incidente dove ho fatto e avuto tutto dalla vita anche dopo ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità.

Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l'ultimo parere positivo sul farmaco ci sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare, perché so che, premendo quel bottone, sarà un addormentarsi chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni giorno appena sveglio fino alla sera quando mi addormento come vivo e passo le mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente, sarebbe solo rimandare dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future, quindi, sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò.

Non so se tutti capiranno mai e accetteranno mai la mia scelta perché in queste condizioni ci sono io e parlare da esterni è facile.

Ora volevo ringraziare mia madre che mi ha accudito in questi anni, quei pochi amici veri e loro sanno chi sono, perché ci sono sempre stati, la mia fisioterapista, il mio infermiere, il ragazzo che mi ha fatto assistenza, il mio dottore, la dottoressa, il direttore della banca e tutti i miei parenti che da anni sapevano della mia scelta prima di andare in Svizzera, poi di farlo in Italia e non hanno mai dato la notizia per rispetto della privacy mia e della famiglia.

Poi ringrazio l'Asur Marche che, nonostante quello fatto per ottenere il risultato del suicidio assistito, ma era un mio diritto, mi ha messo a disposizione tutti gli ausili, l'assistenza e gli aiuti economici di cui avevo bisogno. Infine, non posso che fare a meno di ringraziare tutta l'Associazione Luca Coscioni ma in particolare tutti i miei legali e tutti quelli che in questi due anni hanno lavorato duramente per far sì che la sentenza della Corte costituzionale non sia stata solo una sentenza scritta ma sia stato riconosciuto un diritto.

Posso dire con certezza che queste persone oltre essere stati i miei legali prima, col passare dei giorni si è instaurato un gran rapporto di amicizia, lealtà, fiducia e rispetto, ho conosciuto delle gran belle persone. Grazie di tutto Filomena, Francesca, Irene, Cinzia, Massimo, Rocco, Angelo, il dottor Riccio e Marco, mi siete stati sempre vicini e mi avete dato la forza per arrivare in fondo proteggendo me e la mia famiglia, dandoci serenità e tranquillità.

Ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco, non so chi leggerà e ascolterà questa lettera ma vorrei che, se avrete un nodo alla gola o vi scenderà una lacrima fermatevi, fate un bel respiro e sorridete perché se mi avete conosciuto ricordate come ero, sempre sorridente con la battuta pronta, di buon umore senza mai lamentarmi, scherzare e con un tocco di umorismo che non guasta mai, poi ho visto che mi avevate disegnato prima sul letto con un paio di boxer e poi con un bel pigiama blu con delle sbarre che mi imprigionavano sul letto, ora levate le sbarre perché finalmente sono libero di volare dove voglio e spero di essere lì con voi.

Ora basta altre parole non mi vengono, sarei noioso o ripetitivo su cose già dette però un saluto speciale, buona fortuna a tutti.

Mario". (*3)

Filomena Gallo e Marco Cappato hanno commentato nel modo che segue la decisione di Federico, manifestando la loro infinita riconoscenza nei suoi confronti per avere fatto sì che, inconsapevolmente, tramite la sua situazione, venisse superata la staticità che fino ad allora aveva contraddistinto l'ordinamento italiano in tema di suicidio assistito, consentendone l'accesso ai malati irreversibili che ravvisino il bisogno di usufruirne, in presenza di tassative condizioni.

*“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbia non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più.” (*4)*

Il Tribunale di Ancona, facendo seguito alla propria precedente decisione sul caso riguardante **Mario**, con ordinanza del 1° febbraio 2022 ha accolto anche la richiesta di **Antonio** (nome di fantasia), altro marchigiano tetraplegico, che ha chiesto di poter accedere al suicidio assistito, intimando all’Azienda Sanitaria (delle Marche), di rispettare quanto stabilito dalla Corte costituzionale. (*5) (*6) (*7)

*1. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

*2. Tribunale ordinario di Ancona-Ordinanza 9 Giugno 2021. Giudice estensore Dottor Alessandro Di Tano, Presidente Dott.ssa Silvia Corinaldesi.

*3. <https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/lettera-di-mario-federico-carboni>.

*4. <https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/133751>.

*5. Tribunale ordinario di Ancona, Sezione civile procedimenti speciali-Ordinanza 1° febbraio 2022.

*6. “Questioni sul fine vita: eutanasia legale e suicidio assistito” - Dossier, Settembre 2021. Pagg. 16-17.

*7. “Morte assistita. Forza dei fatti e problemi della vita.” di Domenico Pulitanò. Pagg. 8-13.

CAPITOLO III

IL CASO MARIO AGLI OCCHI DELL'ITALIA E DEL MONDO; EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E PROSPETTIVE LEGISLATIVE; CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI.

1. IL CASO MARIO AGLI OCCHI DELL'ITALIA E DEL MONDO

I fatti di cronaca, sia in Italia (**Welby, Englaro, DJ Fabo, Mario, Antonio, Davide**) che all'estero, hanno riaperto il dibattito circa la configurabilità nel nostro Paese di un *“diritto a morire dignitosamente”*.

La problematica ha avuto una grande eco sugli organi di informazione internazionali; a titolo esemplificativo, tra le più importanti testate giornalistiche, rammento: New York Times, Le Figaro, Courier International, Today Online, Times of Malta.

Il giornalismo italiano invece ha dato ancora una volta prova di non essersi liberato dal proprio peccato originale, cioè la mancanza dell'etica dell'informazione, con la conseguenza di non essere riuscito, per tempo, ad essere uno specchio in grado di riflettere la realtà nella sua interezza e senza pregiudizi. L'essenza del giornalismo sarebbe infatti di spiegare le cose alla gente, di scrivere per raccontare, per descrivere e non per influire, secondo i voleri degli editori, sui terzi e diventare perciò pastori di anime.

La vicenda che ha visto protagonista **Mario** - nonostante la notizia abbia varcato i confini nazionali tanto da essere riportata sulle prime pagine dei principali quotidiani del mondo - in Italia non è stata adeguatamente valorizzata; ciò evidenzia come ancora non vi sia un consenso, e quindi un'attenzione diffusa, che riguarda il *“diritto a morire”*.

Sono inequivocabili le affermazioni dell'Associazione Luca Coscioni:

*“... omissis A causa della superficialità con la quale è stata affrontata la notizia, le persone non hanno potuto sapere nulla sulle modalità nonché i ritardi e le resistenze che Federico Carboni ha dovuto affrontare per due anni. In particolare, i pazienti non sanno a quali condizioni si può ora accedere all'aiuto al suicidio, e i cittadini, come emerge anche dalle telefonate che riceviamo al nostro Numero Bianco sul fine vita, non sono al corrente dei contenuti della proposta di legge in discussione al Senato e dell'impatto che avrebbe sui loro diritti. Come Associazione Luca Coscioni siamo bombardati dalle richieste di informazione, mentre continua a circolare la fake news in base alla quale la legge in discussione avrebbe dato risposte adeguate a Federico, o a Fabio Ridolfi, o a Antonio La Forgia. Se Vigilanza, Agcom e Rai non interverranno urgentemente a risarcire l'informazione negata, saremo costretti a intervenire per vie legali.” (*1)*

*1. [“Mario” Rassegna stampa internazionale Associazione Luca Coscioni.](#)

2. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE, PROSPETTIVE

LEGISLATIVE TRA VECCHIE E NUOVE RESISTENZE

Alla luce delle ultime pronunce della Corte costituzionale [ordinanza n. 207/2018(*1), sentenze n. 242/2019(*2)] nonché delle corti di merito, la rotta parrebbe essere stata tracciata.

In considerazione però della peculiarità e della delicatezza della materia, i tempi per l'approvazione di una legge che, al netto di inammissibili compromessi, non sacrifichi il valore inviolabile della "dignità umana", potrebbero non essere brevi.

*"... omissis ... Il tema del fine vita (*3) suscita la riflessione su una contraddizione con cui è arduo confrontarsi: da un lato s'impone la necessità di un intervento legislativo che abbia la generalità e l'astrattezza che gli sono proprie; dall'altro lato, «nondimanco» è noto che la bioetica e, con essa, il biodiritto si sviluppano secondo un approccio tipico o con un metodo prettamente casistico.*

Ciò dà la sensazione che "il Parlamento sembra muoversi come un prigioniero nel ristretto perimetro tracciato dalla Corte costituzionale" (*4).

L'alleanza terapeutica tra medico e paziente e, quindi, il consenso informato, come indicato nel primo capitolo del presente elaborato, costituisce una fondamentale conquista perché priva il sanitario del potere di imporre al paziente una cura, ponendo così in risalto il principio di autodeterminazione.

Ciò, tuttavia, è da considerare solo come un punto di partenza, mentre per giungere al traguardo che è costituito dalla tutela effettiva della "dignità umana" è necessaria una strategia chiara e non biechi tatticismi adottati per miserevoli interessi di bottega.

Ciò perché "La tattica, senza la strategia, è il rumore che precede la sconfitta" (Sun Tzu).

*1. Ordinanza 207/2018- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

*2. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

*3. [Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Osservatorio Costituzione 6/09/2022 Francesco Cirillo.](#)

*4. N. ROSSI, L'impasse del fine vita. L'aiuto a morire tra referendum e legge, in *Questione Giustizia*, 24 novembre 2021.

Illuminanti e pienamente condivisibili considero perciò le riflessioni del Professor **Stefano Rodotà**:

“...omissis...sembra quasi che, nella nostra cultura, la sofferenza abbia assunto più peso della morte. Se, infatti, per quest’ultima si è potuto parlare di un revival o “rinnovamento”, ciò è stato reso possibile proprio perché l’attenzione non è rimasta ferma al fatto in sé, al momento della morte come fine della vita, ma si è estesa al morire, a un processo di cui non è possibile descrivere e definire i tempi” ... omissis...” Bisogna fare una distinzione tra il morire e la morte. Non è tutto un morire ininterrotto. Se si è sani e ci si sente bene, è un morire invisibile. La fine, che è una certezza, non deve essere per forza annunciata con spavalderia.

Ma non è spavaldo chi vive la sofferenza cercando di sfuggirle, e perciò cerca sollievo nelle cure e chiede regole che non lo condannino ad agonie insopportabili. “Morire con dignità”, “Morire bene”, “Diritti dei morenti”, sono alcune tra le tante formule che descrivono questa realtà e che frettolosamente vengono ancora, in troppi casi, riassunte ricorrendo ad un’antica parola, eutanasia.

Mentre il termine di riferimento deve essere quello che più incisivamente oggi descrive la condizione dell’umano, dunque la sua dignità.

*L’istinto popolare ci ricorda che solo la morte può sottrarci ai danni del morire, la morte inattesa e improvvisa ma, se la morte appartiene alla natura il morire è sempre più governabile dall’uomo, appartiene alla Sua vita e dunque rientra nell’autonomia delle scelte di ciascuno.” (*5)*

Per come noto, in data 16/03/2022, è stato assegnato al Senato il testo unificato approvato il precedente 10/03/2022 dalla Camera A.S.2553 che unifica le iniziative dei D.D. L. nn 1418 (On. le Zan);1586 (On. le Cecconi); 1653 (On. le Rostan); 1875 (On. le Sarli); 1888 (On. le Pagano); 2982 (On. le Sportiello); 3101 (On. le Trizzino).

Tra i dati salienti della proposta vanno evidenziati, per come messo in luce dal Dottor Francesco Cirillo:

- La trasposizione delle condizioni soggettive enucleate dalla sentenza **n. 242/2019**;
- L’esplicita esclusione della punibilità per gli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza;
- La retroattività dell’esclusione della punibilità in questione;

-La previsione di un regolamento che, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, individui i requisiti delle strutture delle SSN idonee, definisca modalità, protocolli e procedure (anche nell'ottica del sostegno psicologico) e determini le modalità di archiviazione delle richieste. (*6)

Di grande rilievo, è altresì l'iniziativa assunta dal Consiglio Regionale delle Marche, che si è impegnato a discutere, nel prossimo autunno, una proposta di legge sul fine vita.

Analoghi procedimenti, sono in corso in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Lazio, mentre proposte di legge sono state già depositate in Sardegna e Puglia.

In Abruzzo, sono state già raccolte 8.000 firme per una legge regionale di iniziativa popolare sempre sulla medesima tematica.

A fronte del documentato, seppur per sommi capi, fermento legislativo e del trasversale desiderio che, finalmente, il bruco diventi farfalla, fanno da contraltare, posizioni, non bisognevoli di particolare commento.

In data **23/04/2023**, dalla rivista cattolica "*Tempi*" è stato pubblicato, a firma **Aldo Vitale**, l'articolo che ritengo doveroso ritrascrivere nella sua interezza proprio per mettere in evidenza, qualora ve ne fosse ancora bisogno, un atteggiamento dogmatico, per nulla utile alla causa.

Le parole distruggono e creano, generano nuovi mondi, costruiscono muri o disegnano nuovi orizzonti. Ad esse, soprattutto quanto più autorevole è la fonte, bisogna prestare grande attenzione.

Ebbene, l'articolo di cui infra non costituisce un ampio caso di latitudine semantica da colmare in via interpretativa:

“L'obbedienza del cattolico si è tramutata in un'infinita docilità a tutti i venti del mondo»: così scriveva Nicolas Gomez Davila per sintetizzare l'inversione deontologica del cattolico che per i Vangeli dovrebbe essere nel mondo, ma non del mondo, mentre adesso tende ad assecondare più i precetti del mondo che quelli del cattolicesimo.

Dinnanzi a tale evidente paradosso sembra essere incorso – suo malgrado – monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita (Pav), il quale, come riportato da Il riformista ritiene che anche nell'ottica del cattolicesimo sia giunto il momento per partecipare e legittimare l'approvazione di un testo di legge che legalizzi il suicidio medicalmente assistito alle condizioni indicate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/2019 nel cosiddetto “caso Cappato-DJ Fabo”.

Già due anni or sono, come avevo scritto da queste colonne, al monsignore, che riteneva la vita non indisponibile, aveva risposto il filosofo Giovanni Fornero il quale, pur essendo un sostenitore della legalizzazione del suicidio assistito e dell'eutanasia, ma essendo

altresì intellettualmente onesto e razionalmente rigoroso, ebbe a evidenziare i principi enunciati dal Magistero contro cui si muoveva la nuova posizione “disponibilista” assunta dal presidente della Pav.

La verità esiste.

Oggi, con la posizione di Paglia divenuto ancor più “radicale”, si possono muovere alcuni rilievi al suo ragionamento, almeno lungo due direttrici distinte, ma convergenti: quella del metodo e quella del merito.

Si cominci dal metodo.

Sebbene Paglia ritenga che la Chiesa non sia portatrice di verità, così non è, non soltanto sulla base del passo evangelico per cui il cristianesimo è imitatio Christi in quanto Cristo è «la via, verità e la vita» (Gv. 14,6), ma anche in base alle risultanze della bimillennaria storia del Magistero che, se una cosa ha insegnato – tra le altre – è proprio che il cristiano non può prescindere dalla dimensione aletica della vita, che cioè deve fare della verità la sua missione, la sua passione e la sua resurrezione.

In tal senso san Giovanni Paolo II nell'enciclica Veritatis Splendor, non a caso così intitolata, ha ammonito dalla tendenza odierna alla fuga dalla verità, poiché «abbandonandosi al relativismo e allo scetticismo l'uomo va alla ricerca di una illusoria libertà al di fuori della stessa verità» (VS., n.1).

La verità, proprio perché è universale, dunque, non può essere soggetta a mutamento, e proprio per questo richiede sempre di essere scoperta e riscoperta, non già perché non esiste, ma, semmai al contrario, proprio perché esiste.

La Chiesa, per parte sua, ha già chiarito queste premesse di metodo, che, dunque, non andrebbero poste in discussione, specialmente da parte degli stessi uomini di Chiesa.

Una sentenza perfetta?

Ancora sotto il profilo del metodo: nelle riflessioni di Paglia si assiste ad un singolare rovesciamento, per cui non sarebbe più il mondo a dover apprendere dalla Chiesa, non a caso munita della potestas docendi, ma la Chiesa a dover apprendere dal mondo.

Non che una certa dialettica tra Chiesa e mondo sia da escludere, ovviamente, ma soltanto limitatamente al regno dei mezzi e non certo in quello dei fini, per cui la Chiesa senza dubbio può e deve dialogare con il mondo e con la storia secondo le modalità da questi offerte, ma senza perdere di vista il suo obiettivo, cioè la salus animarum, anche dentro, contro e oltre il mondo medesimo.

Se così non fosse – come appare evidente dalle parole di Paglia – la Chiesa finirebbe per identificarsi presto o tardi con il mondo, perdendo di vista la sua natura, la sua vocazione

e la sua stessa trascendente fondazione. È mai possibile che gli uomini di Chiesa oggi ignorino queste semplici “verità di partenza” del cattolicesimo?

*Infine, sempre sul metodo: Paglia adotta la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale (*6), prescindendo da ogni aspetto critico sulla stessa, come se essa fosse esente da problemi e difetti, come se la stessa Corte costituzionale fosse infallibile e come se i dettami da essa proclamati avessero una qualche rilevanza etica, teologico-morale o soteriologica nell'alveo del discorso cristiano di cui la Chiesa è custode.*

La suddetta sentenza, infatti, è ben lungi dall'essere una sentenza “perfetta”, in quanto densa di contraddizioni, problemi giuridici sostanziali e non pochi profili criticabili dal punto di vista del metodo formale e del merito sostanziale.

Modificare la morale.

Come possono, dunque, uomini di Chiesa come monsignor Paglia ritenere asetticamente adottabili certi tipi di pronunce giurisprudenziali – seppur provenienti dalla massima istanza giuridica di un ordinamento – che non soltanto scricchiolano al loro interno, ma che per di più contrastano frontalmente l'insegnamento morale della Chiesa medesima nella loro sostanza?

Intende forse Paglia modificare, o peggio semplicemente ignorare, ciò che la Chiesa ha fino ad ora insegnato in tema di morale in genere e di suicidio medicalmente assistito in particolare? Con che legittimità agirebbe in questo senso? Perché non dichiararlo apertamente, invece che tramite “fatti concludenti”? Non sarebbe più onesto avvisare l'intero orbe cristiano di una tale inversione di marcia, prima come onestà e trasparenza del metodo, che come contenuto di merito? Quale sarà il confine? Ci si limiterà alla cancellazione del Magistero soltanto in tema di morte assistita o, magari con il tempo, si andrà oltre estendendo tale metodo anche all'aborto, alla legalizzazione delle sostante stupefacenti, alla procreazione assistita, alle pratiche eugenetiche e così via? Chi porrà il limite? In base a quali criteri?

Rinunciare al magistero.

Sul piano del merito.

*I documenti del Magistero in tema di morte assistita come prassi anti-umana e anti-cristiana, sono quanto mai chiari e lampanti e così numerosi da non poter essere neanche elencati in un così breve spazio: tra i molti si pensi alla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede Iura et bona del 5 maggio 1980, o più di recente alla **Samaritanus bonus**, o a quanto indicato nella Nuova Carta degli Operatori Sanitari licenziata dal Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari nel 2017 ai sensi della quale «l'inviolabilità della vita umana significa e implica l'illiceità di ogni atto direttamente soppressivo» (n. 165.).*

Ad ogni modo, se la Chiesa di Paglia intende rinunciare al magistero morale fin qui sancito e consolidato e aprire una nuova era in cui l'adeguamento al mondo diventa l'unico criterio soteriologico è ben libera di farlo, ma non può pretendere che i giuristi rinuncino alla ragione in genere e alla ragion giuridica in particolare.

Opporsi alle pratiche di morte assistita infatti, non significa agire soltanto all'interno del quadro determinato dall'insegnamento morale della Chiesa o da pulsioni di carattere religioso, in quanto oltre l'argomento ex fide esiste e resiste anche l'argomento ex ratione.

La lezione di Ippocrate

Le pratiche di morte assistita – sub specie eutanasia o suicidio medicalmente o farmacologicamente assistito – infatti, costituiscono dei problemi giuridici di per se stessi, in quanto da un lato pretendono la mutazione deontologica del medico che da strumento di cura della vita deve diventare strumento di somministrazione di morte, ma anche e soprattutto perché traviano la natura giuridica e del diritto alla vita il quale proprio alla luce del dato di ragione, della ragione naturale, è e rimane un diritto indisponibile in quanto logicamente, assiologicamente e cronologicamente fondante rispetto a tutti gli altri diritti.

Ecco perché il “padre della medicina”, cioè Ippocrate, diversi secoli prima dell'avvento della rivelazione cristiana, era pervenuto, con le sole forze dell'umana ragione, a condannare l'atto di somministrazione della morte in quanto atto contrario all'etica medica nonché alla dimensione etica della relazione etico-giuridica intercorrente tra medico e paziente. Diritto su sé medesimo.

Dal punto di vista giuridico – ben al di là ovviamente dell'angusto angolo della correttezza formale delle norme (o delle sentenze) – l'ordinamento giuridico non può garantire la disponibilità di un diritto che è sottratto per sua propria natura allo stesso suo titolare.

In tal senso, i più eminenti maestri della civiltà giuridica italiana e mondiale hanno ben chiarito la questione: si pensi, tra i tanti esempi citabili, alle parole di Francesco Santoro-Passarelli che, per l'appunto, così ha insegnato: «Non esiste e non è neppure concepibile, malgrado ogni sforzo dialettico, un diritto sulla propria persona o anche su se medesimo, o sul proprio corpo, stante l'unità della persona, per la quale può parlarsi soltanto di libertà, non di potere rispetto a se medesima».

Fede e ragione

Ancora dal punto di vista del merito: un'ultima considerazione occorre avanzarla.

Proprio lo stesso monsignor Paglia chiarisce che laddove la legalizzazione delle pratiche di morte assistita è avvenuta lo scivolamento verso la somministrazione della morte nei confronti di soggetti impossibilitati a vario titolo ad esprimere un consenso è stata inevitabile, per cui data la conseguenza non si comprende come si potrebbe o dovrebbe accettare la legalizzazione della morte assistita che di quella conseguenza nefasta è diretta

scaturigine: se si riconosce la nocività dell'effetto, occorre altresì riconoscere la nocività della causa da cui esso deriva, altrimenti, prima di ogni altra cosa, si dimostra semplicemente di non saper percorrere i sentieri del pensiero.

In conclusione: le parole di monsignor Paglia sono estremamente gravi non alla luce della fede, ma della ragione, sebbene tale gravità abbia portata ancor maggiore di quanto fin qui esposto poiché ancorata alla circostanza per cui lo stesso Paglia non si sia accorto di simili suddette difficoltà insite nella sua traballante prospettiva”.

Nulla, quindi, pare essere mutato rispetto al pensiero di **Sant’Agostino di Ippona (354 d.c.)**:

*“Noi, e non senza ragione, non troviamo mai nei libri canonici un punto in cui sia comandato o permesso da Dio di uccidersi né per la gloria immortale né per liberarsi da un male o per evitarlo. Anzi, dobbiamo intendere che ci sia stato proibito, dove la legge dice: “il prossimo tuo [...] Non ucciderai”: dunque né altri né te stesso: infatti chi uccide sé stesso, non uccide altri se non uomo”. (*7)*

Sembra di leggere **Brecht** allorquando decise di andare a vivere nella D.D.R.

Al cospetto degli operai che protestavano contro le dure condizioni di lavoro, si unì a loro contro i vertici del Partito Comunista che quelle condizioni aveva imposto e che quando vi furono repressioni ebbe a dire: *“poiché il popolo non è d’accordo, bisogna cambiare il popolo”.*

In altri termini, con **Pierre Bourdieu**, si potrebbe dire che *“l’oscurantismo è tornato”*, per cui intravedere una via d’uscita parrebbe essere tutt’altro che semplice, perché:

*“con Creonte si può discutere, in fondo, con Antigone temo non sia possibile”. (*8)*

*5. S. Rodotà. La vita e le regole. Tra diritto e non diritto. Milano 2018, 247-248.

*6. [Associazione Italiana Dei Costituzionalisti, 6 settembre 2022.](#)

*7. De Civitate Dei, Roma, Nuova Città Editrice, 1974, libro I, p.20.

*8. G. Balbi, L'omicidio del consenziente. Alcune riflessioni sul quesito referendario, in Sistema Penale, 11/02/2022, 1.

CONCLUSIONI

La tematica affrontata, concernente il “*fine vita*” ed i suoi risvolti penali, umani e sociali, hanno suscitato in me particolare attenzione essendo di spiccata attualità ed al centro di un acceso dibattito che ha luogo nelle aule di tribunale, nelle piazze ed in Parlamento, ed è inesorabilmente destinata ad intensificarsi ulteriormente nei tempi che verranno.

Nell'introduzione ho fatto cenno alla circostanza che, nei secoli, menti straordinarie ed illustri filosofi si sono occupati del fenomeno della morte e di come affrontarla per imparare a vivere.

A distanza di secoli nulla sembra essere mutato, ed anzi, non si può non provare grande ammirazione nei confronti di ordinamenti e personaggi che, già all'epoca, avevano affrontato il fenomeno con grande lucidità.

Ed infatti la già stigmatizzata inerzia del legislatore fa venire alla mente la posizione dei giuristi romani che, in età imperiale, consideravano il suicidio una “*libertà naturale*” cui si poteva ricorrere per vari motivi, precisando però sempre che si trattava di un aspetto che non riguardava la legge.

All'epoca, tra i motivi che potevano indurre al suicidio, era compreso quello della “*morte opportuna*”; emblematica è l'affermazione di Plinio il Vecchio, il quale sosteneva:

“tra tutti i beni che la natura offre agli uomini nessuno è migliore della morte tempestiva”

Si faceva ricorso a questo tipo di suicidio nella società romana soprattutto in caso di gravi ammalati, in fin di vita, che volessero porre termine alle loro sofferenze.

Anche Cicerone considerava un ottimo rimedio, per evitare le sofferenze, il darsi la morte “*aeternum nihil sentiendi receptaculum*”. (*1)

Proprio di ciò stiamo ancora discutendo.

Ho provato quindi a mettere in luce, tramite alcune vicende di cui si è a lungo parlato, quali il “*caso Cappato*”, **Piergiorgio Welby**, **Eluana Englaro** e **Davide Trentini**, come ad una costante apertura operata dalla giurisprudenza corrisponda un ostruzionismo ingiustificato che condiziona il Legislatore, impedendogli di seguire il sentiero tracciato da molti ordinamenti stranieri.

Lascia però ben sperare la vicenda che ha ispirato il presente lavoro, cioè il “*caso Mario*”, pseudonimo di Federico Carboni, nei confronti del quale, a seguito di innumerevoli battaglie burocratiche e legali, vi è stata la prima applicazione, all'interno del nostro Paese, dell'articolo **580 del Codice penale**, così come modificato della sentenza **n. 242/2019** della Corte costituzionale. (*2)

Mario, infatti, ha ottenuto il consenso di porre fine alla propria esistenza in Italia ed alla presenza dei suoi cari, senza la necessità di doversi recare in Svizzera.

Ritengo di potere affermare, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e delle prospettive cui ho fatto sommario cenno, in tema di eutanasia, che il *“caso Mario”* sia destinato ad assumere i connotati dell'imprescindibilità per la legislazione prossima ventura, le cui posizioni di chiusura dovranno inesorabilmente naufragare dal momento che l'esigenza di cambiamento *“avanza rapidamente quanto un cavallo al galoppo”* (Victor Hugo).

Di fronte ad un sapere ancora indefinito ed in continuo mutamento, ben consapevole della complessità dell'argomento, pervaso da dubbi e perciò senza alcuna presunzione di verità, non mi pare azzardato affermare che la fine della vita è forse l'unica situazione relativamente alla quale l'essere umano si trova di fronte alla possibilità di fare delle scelte consapevoli; ciò ovviamente è possibile solo quando la vita offre questa possibilità e la morte non è troppo precoce ed improvvisa.

Non si sceglie di nascere né si scelgono le condizioni della nascita, ma come morire in determinate circostanze, è una possibilità decisionale che non andrebbe negata da esseri umani ai propri simili.

Solo chi muore sa cosa accade veramente in quel momento, e solo quando ci troveremo in quella situazione sapremo davvero come lo affronteremo o, ancor meglio, come vorremmo che ci fosse consentito di affrontarlo. (*3)

Ciò precisato, ritenendo imprescindibile che:

“il diritto deve continuare a tracciare, caso per caso, la linea di demarcazione tra tutela della vita e tutela della libertà e ricostruirla continuamente, per quante volte le circostanze possano cancellarla, perché ogni attesa di assistenza è diversa da un'altra, perché ogni sofferenza non è equiparabile ad un'altra, perché l'eutanasia va declinata al plurale” (*4),

condividendo il fatto che:

“la vita è come una commedia: non importa quanto sia lunga, ciò che conta è che sia rappresentata bene. Non importa dove muori, scegli Tu il luogo, cerca solo di morire bene” (*5),

concordando sul fatto che:

“E' meglio morire che vivere da morto” (*6),

prendendo atto di ciò che è inconfutabile:

“Non sono eterno, sono un uomo, una parte del tutto come l'ora lo è del giorno” (*7),

le già indicate riflessioni mi inducono a concludere il presente elaborato mutuando, perché totalmente condivisibile, quanto con laica lucidità ha sostenuto l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, per come già rappresentato con riferimento alla vicenda **Welby** (cfr. Capitolo I, paragrafo 3., sotto-paragrafo 3.1.1.) così si è espresso:

“Raccolgo il suo messaggio di tragica sofferenza con sincera comprensione e solidarietà. Esso può rappresentare un’occasione di non frettolosa riflessione su situazioni e temi, di particolare complessità sul piano etico, che richiedono un confronto sensibile e approfondito, qualunque possa essere in definitiva la conclusione approvata dai più. Mi auguro che un tale confronto ci sia, nelle sedi più idonee, perché il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l’elusione di ogni responsabile chiarimento”.

L’auspicio, quindi, è quello che il Legislatore sia messo nelle condizioni di emanare una legge che colmi il vuoto normativo emerso nella materia, e la cui soluzione per troppo tempo ed ingiustificatamente è stata pilatescamente delegata, ed intraprenda il percorso virtuoso che dovrà *“essere quello di consentire e non già quello di impedire”*. (*8)

*1. Tusculanae disputationes, 5.40.117.

*2. Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente: Lattanzi, Redattore: Modugno.

*3. L.Orsi: aiuto medico a morire: una questione su cui riflettere a fondo, rivista italiana di cure palliative, 2019.

*4. S. AMATO, Eutanasie. Il Diritto di fronte alla fine della vita, Torino, 2015, XIII

*5. Seneca: Lettera a Lucilio – Epistulae morales. Tra gli altri, sempre in argomento, C. Salazar, *“Morire sì, non essere aggrediti dalla morte”* cit., e da B. Pezzini, *Oltre il perimetro della rilevanza della questione* affrontata dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco dell’autodeterminazione in materia di salute. In modo analogo C. Tripodina, *Le non trascurabili conseguenze del diritto a morire “nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”* in www.forumcostituzionale.it (14/06/2019) ed ancora C. Tripodina *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, Napoli, 2004 250.).

*6. Curio Dentato – Console di Roma nel III secolo A.C.).

*7. A Terenzio – Diatribe II p 343 – 5,12-21).

*8. U. Adamo, Costituzione fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia, Milano 2018, 222 nonché C. Casonato, Il principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita, in Rivista AIC, 1/2022, 51 eseguenti.).

BIBLIOGRAFIA

“Questioni sul fine vita: eutanasia legale e suicidio assistito” - Dossier, settembre 2021.

Dott. A. Giacalone - *“Profili giuridici dell'eutanasia”*.

P. Fimiani- *“Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale nel caso Cappato”*.

Giurisprudenza penale; Fascicolo 2019, bis; *“Questioni di fine vita”*.

V. Rossetto- *“Diritto a morire: artt. 579 e 580 Codice penale e Legge n. 219/2017. Necessità di riforma alla luce del nuovo consenso informato e dell'esclusione da responsabilità penale dei soli medici.”*.

A. Massaro - *“L'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita.”* E *“Il caso Cappato di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio?”*.

D. Sartori - *“Diritto a morire e tutela della vita nella CEDU”*.

L. Poli- *“L'ultimo diritto. Esitazioni, contraddizioni, ma anche aperture nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di fine vita.”*.

M.R. Donnarumma- *“Il suicidio medicalmente assistito. Una scelta responsabile della Corte costituzionale di fronte all'immobilismo del parlamento.”*.

E. Cadamuro- *“Risvolti penalistici dell'aiuto medico a morire: dalle criticità degli approdi giurisprudenziali alle prospettive de iure condendo.”*.

M.B. Magro (Professore ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi G. Marconi) - *“Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.242 del 2019 nel sistema del diritto penale.”*.

T. Padovani- *“Note circa il referendum sull'articolo 579 del c.p. e la portata sistematica della sua approvazione in Giurisprudenza penale, 7-8/2021”*.

V. Baldini- *“L'intento dei promotori nel Referendum abrogativo”*, Napoli 1996.

U. Adamo- *“Intorno al giudizio sull'ammissibilità del Referendum per l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”* in Rivista AIC 1/2022, 232-251, in part. 234.

A. Morrone- *“Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”*, Università di Bologna – 12 ottobre 2018.

G. Serges- *“E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale.”*.

G. Razzano- *“La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?”*.

E. Furno (Professore associato di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli) - *“Il caso Cappato ovvero dell’attivismo giudiziale.”*.

D. Pulitanò- *“Morte assistita. Forza dei fatti e problemi della politica.”*.

S. Trozzi- *“Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l’inammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.”*.

F. Cirillo, Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Osservatorio Costituzione 6/09/2022.

A. Lucarelli- *“Modelli giuridici di incalcolabilità del diritto”*, in A. Apostoli- M. Gorlani, Napoli, 2018, pp. 130-131.

A. Ridolfi- *“Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?”* (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini), in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2021, 71.

M. E. Bucalo *“Il cammino indicato dalla Corte costituzionale per la disciplina del suicidio medicalmente assistito fra giurisprudenza di merito e perdurante attesa del legislatore”* in *BioLaw Journal*, 2021, 281 ss.

M. Barberis- *“Ma il Parlamento non sarà l’ultimo posto al mondo dove fare una legge sul fine-vita?”* In G. D’Alessandro, O. Di Giovine (a cura di), *La Corte costituzionale e il fine vita*, cit., 37.

F. G. Pizzetti- *“L’aiuto medico alla morte volontaria”* in Italia fra via referendaria e via parlamentare, in *Federalismi.it*, n. 4, 2022, 789.

G. Balbi- *“L’omicidio del consenziente. Alcune riflessioni sul quesito referendario”* in *Sistema Penale*, 11/02/2022, 1.

S. Rodotà- *“La vita e le regole. Tra diritto e non diritto”*, Milano 2018, 247-248.

S. Rodotà e P. Zatti- *“Trattato di biodiritto”* I 1822 e ss.

F.D. Busnelli- *“Per uno statuto del corpo umano inanimato”* in Trattato di biodiritto, Torino, 2011, tomo II, Cap. I, 2137-2180.

L.Orsi- *“aiuto medico a morire: una questione su cui riflettere a fondo”*, rivista italiana di cure palliative, 2019.

S. AMATO- *“Eutanasie. Il Diritto di fronte alla fine della vita”*, Torino, 2015, XIII.

C. Salazar- *“Morire sì, non essere aggrediti dalla morte”* cit., e da B. Pezzini- *“Oltre il perimetro della rilevanza della questione affrontata dall’ordinanza 207/2018”*.

C. Tripodina- *“Le non trascurabili conseguenze del diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”* in www.forumcostituzionale.it (14/06/2019) ed ancora C. Tripodina- *“Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia”*. Napoli, 2004 250.

U. Adamo- *“Costituzione fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia”*, Milano 2018, 222 nonché C. Casonato- *“Il principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita”* in Rivista AIC, 1/2022, 51 eseguenti.).

A. Urciuoli- *“Fine vita: antichi dilemmi e questioni irrisolte”*, Napoli, 2021, 35-96.

G.M. Flick- *“Dovere di vivere, diritto di morire, oppure...?”* in Federalismi.it 2/2011, 18.

SITOGRAFIA

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/rassegna-stampa/welby-englaro-due-casi>.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>.

<https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-ii-rapporti-etico-sociali#:~:text=32.,non%20per%20disposizione%20di%20legge>.

<https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>.

<https://www.brocardi.it/>.

<https://www.associazionelucacoscioni.it/il-caso-giuridico-di-piergiorgio-welby>.

<http://www.voxdiritti.it/tutte-le-tappe-del-caso-eluana/>.

<https://www.abilitychannel.tv/dj-fabo-suicidio-assistito-marco-cappato/>.

https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=111113.

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/sono-aumentate-del-111-le-richieste-per-leutanasia>.

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/motivazioni-inammissibilita-referendum-eutanasia>.

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/lettera-di-mario-federico-carboni>.

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/133751>.

[“Mario” Rassegna stampa internazionale Associazione Luca Coscioni](#).

[Associazione Italiana Dei Costituzionalisti, 6 settembre 2022](#).

GIURISPRUDENZA

Ordinanza 207/2018- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente:

Lattanzi, Redattore: Modugno.

Sentenza 242/2019- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale-Presidente:

Lattanzi, Redattore: Modugno.

Sentenza 50/2022-Giudizio sull'ammissibilità dei Referendum-Presidente: Amato,

Redattore: Modugno.

Sentenza G.I.P. n° 2049/2007, Tribunale di Roma-Giudice Zaira Secchi.

Sentenza n. 21748/2007, Sezione Prima Civile-Presidente: M.G. Luccioli, Relatore: A.

Giusti.

R.G.N.R. n. 994/2017- R.G.CA n. 1/18, depositata il 2/9/2020.

R.G.C.A.A. n. 1/2021- R.G.CA n. 1/18- R.G.N.R. n. 994/2017, depositata il 20/05/2021.

Tribunale ordinario di Ancona-Ordinanza 9 giugno 2021. Giudice estensore Dottor

Alessandro Di Tano, Presidente Dott.ssa Silvia Corinaldesi.

Tribunale ordinario di Ancona, Sezione civile procedimenti speciali-Ordinanza 1° febbraio

2022.